



Tribunale Ordinario di Milano

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

dr. Guido Salvini

7° piano - stanza 24 (tel.02/54334319 - fax 02/5453428)

N.4457/06 R.G.N.R.

N.179/07 R.G.GIP.

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

- artt.272 e ss. c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari, dr. Guido Salvini,

Esaminata la richiesta del Pubblico Ministero, pervenuta in data 22.5.2007, con la quale si richiede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di:

- 1) **CHERIF Said Ben Abdelhakim** alias **Youssef**, nato in Tunisia il 25.1.1970
- 2) **ESSID SAMI Ben Khemais** alias **Saber**, nato a Menzel (Tunisia) il 10.2.1968
- 3) **FEZZANI Moez Ben Abdelkader** alias **Abou Nassim**, nato in Tunisia il 23.3.1969
- 4) **IGNAOUA Habib**, nato in Tunisia il 26.12.1960
- 5) **NASRI Riadh Ben Mohamed** alias **Abou Doujana**, nato in Tunisia il 7.8.1966
- 6) **RIABI Zied Ben Abdallah** alias **Tarek**, nato in Tunisia il 9.4.1970
- 7) **RIABI Zouheir Ben Abdallah** alias **Zouheir**, nato in Tunisia il 26.9.1971
- 8) **RIHANI Lotfi** alias **Lotfi**, nato in Tunisia il 1°.7.1977
- 9) **ZAIED Bechir** alias **Bechir**, nato in Tunisia il 6.6.1967

I N D A G A T I

FEZZANI Moez Ben Abdelkader alias **Abou Nassim**, **IGNAOUA Habib** alias **Habib**, **NASRI Riadh Ben M** alias **Abou Doujana**, **RIHANI Lotfi** alias **Lotfi** e **ZAIED Bechir** alias **Bechir**

- 1) del reato di cui agli artt. 416 co. 1, 2, 4 e 5 c.p. con l'aggravante di aver commesso il reato per finalità di terrorismo ex art. 1 legge n. 15/1980 per essersi associati (unitamente a AOUADI Mohamed Ben Belgacem, BEN SOLTANE Adel, BENATTIA Nabil, BEN HENI Lased alias Mohamed, BOUCHOUCHA Mokhtar alias Farid, CHARAABI Tarek, CHEKKOURI Yassine, ES SAYED Abdelkader Mahmoud alias Abou Saleh, ESSID SAMI Ben Khemais alias Saber, alias Omar Al Muhajer, JELASSI Riadh, KAMMOUN Mehdi alias Khaled e REMADNA Abdelhalim Hafed alias Abdelfattah, alias Jalloul già giudicati

separatamente in via definitiva, ed a MAAOUI Lofti Ben Sadok alias Abou Hodeifa, ARMAN AHMED El Hissini Helmy alias Abou Imad, SASSI LASSAD Ben Mohamed alias Abou Hashem, TLILI LAHZAR Ben Mohamed alias Abdelnasser, RIABI ZIED Ben Abdallah alias Tarek alias Dhirar, RIABI ZOUHEIR Ben Abdallah alias Mohamed Amin e CHERIF SAID Ben Abdelhakim alias Djallal alias Youssef attualmente sottoposti a giudizio) in numero di dieci e più persone ed allo scopo di commettere per finalità di terrorismo più delitti di immigrazione clandestina, ricettazione, contraffazione di documenti d'identità, violenza personale, e acquisto e spendita di monete false, promuovendo, costituendo, organizzando e partecipando – nei ruoli rispettivamente di seguito descritti - un'associazione criminale costituente articolazione nazionale anche del Gruppo Salafita per la Predicazione ed il Combattimento G.S.P.C. e comunque operante in diretto collegamento con una rete di analoghi ed affini gruppi attivi in altri Stati europei (in Germania, in Inghilterra, in Spagna, in Belgio e Francia) ed altri paesi extraeuropei (tra i quali Algeria, Pakistan, Afghanistan e Tunisia), avendo l'associazione:

- ⇒ un complessivo programma inquadrato in un progetto di "Jihad", intesa, secondo l'interpretazione della religione musulmana propria dell'associazione, nel senso di strategia violenta per l'affermazione dei principi "puri" di tale religione anche utilizzando la disponibilità di taluni associati ad azioni suicide in Italia ed all'estero;
- ⇒ un'organizzazione interna che assegnava ai singoli associati dei ruoli ripartiti, anche compartimentati in sub-cellule, e per alcuni associati variamente retribuiti;
- ⇒ un collegamento con affini gruppi all'estero, non strutturato verticisticamente, fondato sulla cooperazione paritaria caratterizzata anche dalla fungibilità degli uomini ad essi appartenenti, tutti tendenti al reclutamento di persone da avviare ai campi di addestramento militare afgano-pakistani;
- ⇒ un riservato sistema di controllo interno sui singoli associati per verificarne l'affidabilità;
- ⇒ una terminologia in codice per la sicurezza delle conversazioni;
- ⇒ una predisposizione di mezzi quali:
 - numerosi appartamenti quali anche quelli siti in via Conte Verde 18 a Milano, in via Dubini 3 a Gallarate, in viale Bligny 42 a Milano, i cui costi di affitto erano sostenuti dall'organizzazione e che erano utilizzati per l'alloggio dei vertici del gruppo, per l'alloggio di appartenenti al gruppo clandestini, per la fabbricazione ed la custodia documenti d'identità e di soggiorno falsi e di materiale di propaganda ideologica dell'associazione, di gas paralizzante e di numerosi telefoni cellulari dell'associazione;
 - alcune società quali la cooperativa "Service Soc. Coop. a r.l." con sede in via Madonnina del Grappa 5 a Legnano e la "cooperativa Work Service s.r.l." con sede in via Matteotti 31 a Casciago utilizzate per offrire copertura alla sistemazione logistica di appartenenti all'associazione, e per la custodia di documenti d'identità falsi, del materiale di propaganda ideologica dell'associazione e dei documenti d'identità falsi;
 - risorse finanziarie provenienti regolarmente anche dalle attività illecite di spendita di monete false svolte dagli appartenenti al gruppo, finanziamenti in parte trasferiti all'estero;
 - un numero elevato di telefoni cellulari e carte telefoniche anche internazionali intestate fittiziamente ed utilizzate promiscuamente;
 - un numero elevato di documenti di identità, passaporti, permessi di soggiorno, nella maggior parte falsi, sia di autorità italiane che estere ma comunque occidentali, utilizzati e da utilizzare per agevolare il nascondimento, l'ingresso in Italia e l'avvio all'estero verso gli obiettivi stabiliti, degli appartenenti al gruppo;

- un uso promiscuo di autovetture.

In particolare:

- **FEZZANI Moez Ben Abdelkader** (alias **Abou Nassim**) in qualità di promotore ed organizzatore, ed in particolare di “capo dei tunisini” a Peshawar in Pakistan da dove manteneva stretti e costanti rapporti con la struttura in Italia e a Milano da dove proveniva, svolgeva il compito di:
 - ⇒ organizzare la logistica dei mujaheddin provenienti dall’Italia accogliendoli presso la “casa dei fratelli tunisini” per poi inviarli nei campi anche di Farouk e Kalden dove venivano addestrati all’uso delle armi e la preparazione alle azioni suicide;
 - ⇒ organizzare e finanziare il rientro dei mujaheddin in occidente ed in particolare in Italia a Milano, curando anche gli aspetti relativi ai titoli di viaggio ed ai documenti di identità;
 - ⇒ promuovere e raccogliere i finanziamenti provenienti dall’Italia al fine finanziare detta attività di addestramento ed i suoi aspetti logistici;
- **IGNAOUA Habib** (alias **Habib**) in qualità di promotore ed organizzatore, svolgeva il compito:
 - ⇒ di fare proselitismo e convincere i volontari a recarsi in Afghanistan nei campi di addestramento appartenenti all’organizzazione per ricevere uno specifico addestramento militare e per approfondire le conoscenze ideologico-religiose nell’interpretazione della religione musulmana propria dell’associazione;
 - ⇒ di organizzare i viaggi dei volontari in Afghanistan nei campi d’addestramento appartenenti all’organizzazione;
- **NASRI Riadh Ben Mohamed** (alias **Abou Dujana**) in qualità di promotore ed organizzatore, ed in particolare di “capo dei tunisini” a Jalalabad in Afghanistan da dove manteneva stretti e costanti rapporti con la struttura in Italia e a Milano da dove proveniva, svolgeva il compito di:
 - ⇒ organizzare la logistica dei mujaheddin provenienti dall’Italia accogliendoli presso la “casa dei fratelli tunisini” per poi inviarli nei campi anche di Farouk e Kalden dove venivano addestrati all’uso delle armi e la preparazione alle azioni suicide;
 - ⇒ organizzare e finanziare il rientro dei mujaheddin in occidente ed in particolare in Italia a Milano, curando anche gli aspetti relativi ai titoli di viaggio ed ai documenti di identità;
 - ⇒ promuovere e raccogliere i finanziamenti provenienti dall’Italia al fine finanziare detta attività di addestramento ed i suoi aspetti logistici;
- **RIHANI Lotfi** (alias **Lotfi**) in qualità di partecipe, svolgeva il compito di:
 - ⇒ reperire finanziamenti per l’attività del gruppo mediante la commissione di reati come le rapine e lo spaccio di sostanze stupefacenti;
 - ⇒ custodire le armi utilizzate per commettere le rapine;
 - ⇒ indirizzare i mujaheddin a combattere nei luoghi di conflitto, eseguendo le disposizioni impartite dai capi, e curando gli aspetti organizzativi quali quelli relativi ai costi del viaggio;
- **TLILI LAHZAR Ben Mohamed** (alias **Abdelnasser**) in qualità di partecipe prima e di organizzatore poi (avendo lo stesso anche ricevuto uno specifico addestramento militare unitamente ad una forte motivazione ideologico-religiosa nei campi d’addestramento in Afghanistan appartenenti all’organizzazione) svolgeva il compito di:
 - ⇒ provvedere all’approvvigionamento di autovetture rubate;
 - ⇒ organizzare attentati terroristici da realizzarsi anche con azioni suicide;
 - ⇒ aiutando l’espatrio di mujaheddin clandestini;

⇒ organizzare la logistica dell'associazione indicando a Jelassi Riadh la necessità di individuare un alloggio dove trasferirsi con caratteristiche tali che lo stesso potesse svolgere il ruolo di "centralinista" dell'associazione;

- **ZAIED Bechir** (alias **Bechir**) in qualità di partecipe, svolgeva il compito di:

⇒ mujaheddin combattente in Algeria, proveniente dall'Italia.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in almeno dieci persone (art. 416 comma 5)

Con l'aggravante di aver commesso il reato per finalità di terrorismo (art. 1 Legge n.15/80) da realizzarsi anche mediante l'organizzazione e l'esecuzione di attentati.

Commesso in Milano ed in altre province della Lombardia, con apporti causali individuali generalmente limitati a periodi inferiori, dalla fine del 1997 fino al giugno 2001.

RIABI Zied Ben Abdallah alias Tarek

2) del reato di cui agli artt. 56, 110, 48 e 479 in relazione all'art. 476 c.p. perché, in concorso con TLILI LAZHAR Ben Mohamed e previo accordo, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno di TLILI LAZHAR Ben Mohamed, formando la documentazione attestante falsamente lo stato o altre qualità di TLILI LAZHAR Ben Mohamed, traendo così in inganno il Questore di Milano o il funzionario da lui delegato, pubblico ufficiale preposto al rilascio dei permessi di soggiorno per stranieri ai sensi del D. LG. 286/98 e del D.P.R. 394/99, .

In particolare RIABI Zied Ben Abdallah forniva a TLILI LAZHAR Ben Mohamed il proprio contratto di lavoro, contratto utilizzato da TLILI LAZHAR Ben Mohamed (che ne era sprovvisto) per rinnovare il proprio permesso, traendo così in inganno il funzionario preposto al rilascio che formava il permesso di soggiorno rinnovato attestante falsamente le referenze in Italia, non verificandosi l'evento per motivi indipendenti dalla volontà degli stessi.

Con l'aggravante di aver commesso il reato per finalità di terrorismo (art. 1 Legge n.15/80) essendo il reato commesso per l'approvvigionamento di mezzi dell'associazione di cui al capo 1.

Commesso in Milano in epoca antecedente al 2000.

RIABI Zied Ben Abdallah alias Tarek

3) del reato di cui agli artt. 110, 477 e 482 c.p. per aver formato, in concorso con TLILI LAZHAR Ben Mohamed previo accordo, un certificato amministrativo contraffatto, e segnatamente un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano intestato a TLILI LAZHAR Ben Mohamed con apposta la fotografia effigante RIABI Zied Ben Abdallah.

Con l'aggravante di aver commesso il reato per finalità di terrorismo (art. 1 Legge n.15/80) essendo il reato commesso per l'approvvigionamento di mezzi dell'associazione di cui al capo 1.

Commesso in Milano in epoca antecedente al 2000.

RIABI Zouheir Ben Abdallah alias Zouheir

4) del reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73 co 4 D.P.R. 309/90 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/90, illecitamente deteneva fuori dai casi di cui all'art. 75 D.P.R. 309/90, e cedeva a TLILI

LAZHAR Ben Mohamed, non meno di 4 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish (sostanza stupefacente di cui alla tabella II prevista dall'art. 14 del D.P.R. 309/90).

Commesso in Milano nel 1998.

RIABI Zied Ben Abdallah alias Tarek e RIABI Zouheir Ben Abdallah alias Zouheir

- 6) del reato di cui agli artt. 110, 477 e 482 c.p. per aver formato, in concorso tra loro e previo accordo e con altra persona allo stato non identificata, quattro certificati amministrativi contraffatti, e segnatamente due passaporti e due visti d'ingresso, ed in particolare per aver fornito le false generalità e le foto apposte su detti documenti.

Con l'aggravante di aver commesso il reato per finalità di terrorismo (art. 1 Legge n.15/80) essendo il reato commesso per l'approvvigionamento di mezzi dell'associazione di cui al capo 1.

Commesso in Milano in epoca antecedente al 2000.

ESSID SAMI Ben Khemais

- 7) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 12 co. 3 D. L.vo n. 286/98 per aver compiuto, in concorso con TLILI LAZHAR Ben Mohamed ed in violazione delle disposizioni della citata legge, al fine di trarne profitto anche indiretto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una persona non cittadina in altro Stato, ed in particolare per avere ESSID SAMI Ben Khemais incaricato TLILI LAZHAR Ben Mohamed di accompagnare, e TLILI LAZHAR Ben Mohamed accompagnato con una Fiat Tipo di colore quasi nero, il fratello di circa 20 anni di nazionalità tunisina di ESSID SAMI Ben Khemais in Francia a Nizza per il corrispettivo di lire 180.000.

Commesso in Milano ed in Italia nel 1999.

ESSID SAMI Ben Khemais

- 8) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 12 co. 1 D. L.vo n. 286/98 per aver compiuto, in concorso con TLILI LAZHAR Ben Mohamed ed in violazione delle disposizioni della citata legge, al fine di trarne profitto anche indiretto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una persona non cittadina in altro Stato, ed in particolare per avere ESSID SAMI Ben Khemais incaricato TLILI LAZHAR Ben Mohamed di accompagnare, e TLILI LAZHAR Ben Mohamed accompagnato Zaied Bechir con una autovettura in Francia a Nizza per il corrispettivo di lire 300.000, al fine di farlo poi proseguire clandestinamente per l'Algeria "sulla montagna" per riunirsi al gruppo terroristici ivi stanziato.

Con l'aggravante di aver commesso il reato per finalità di terrorismo (art. 1 Legge n.15/1980) essendo stato il reato commesso nell'ambito dell'attività clandestina dell'associazione di cui al capo 1 per la quale Essid Sami é già stato condannato con sentenza definitiva.

Commesso in Milano ed in Italia nel 1999.

CHERIF Said Ben Abdelhakim alias Youssef

- 9) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 453 C.P. perché, in concorso con BOUCHOUCHA Mokhtar alias Farid per il quale si procede separatamente, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistava o comunque riceveva, nonché detenevano all'evidente fine di metterle in circolazione numerose banconote contraffatte.

Con l'aggravante di aver commesso il reato per finalità di terrorismo (art. 1 Legge n.15/80) essendo il reato commesso per l'approvvigionamento di mezzi dell'associazione

di cui al capo 1 per la quale Cherif Said Abdelhakim è già stato condannato con sentenza di primo grado

Compresso in Milano negli anni 1999, 2000 e 2001.

ESSID SAMI Ben Khemais e RIABI Zied Ben Abdallah alias Tarek

10) del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con TLILI LAZHAR Ben Mohamed (avendo ESSID SAMI Ben Khemais e RIABI Zied Ben Abdallah alias Terek commissionato il furto e TLILI LAZHAR Ben Mohamed eseguito), al fine di trarne profitto, della autovettura furgonata Renault Express di colore bianco targata AB 757 YN sottraendo il bene al legittimo proprietario GELTRUDINI Fabrizio che la deteneva sulla pubblica via Cremosano ove era parcheggiato nell'area di sosta ubicata tra i civici numeri 4 e 4/a nelle immediate adiacenze di piazzale Lotto.

Con le aggravanti della violenza sulle cose (effrazione) e dell'aver commesso il fatto su bene esposto per necessità alla pubblica fede.

Con l'aggravante di aver commesso il reato per finalità di terrorismo (art. 1 Legge n.15/80) essendo il reato commesso per l'approvvigionamento di mezzi dell'associazione di cui al capo 1 per la quale Essid Sami é già stato condannato con sentenza definitiva.

Compresso in Milano il 27 settembre 2000.

PREMESSA

IL PRECEDENTE SCENARIO INVESTIGATIVO E L'ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE EMESSA IL 17.5.2005 SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI DI JELASSI RIADH.

Gli atti di indagine su cui si fonda la richiesta di misura cautelare presentata dal Pubblico Ministero ed il presente provvedimento rappresentano l'ultimo e forse conclusivo segmento delle attività investigative che, sviluppatasi quantomeno dal 1999, hanno portato, in varie riprese, ad individuare e a rendere inattive le cellule fondamentaliste di ispirazione salafita, formate prevalentemente da cittadini tunisini ma con la presenza anche di cittadini egiziani, che si erano radicate dalla fine degli anni '90 a Milano e in Lombardia. Loro obiettivo era di rispondere agli appelli alla *jihad* inviando militanti in Afghanistan, nelle zone allora controllate da Al Qaeda, e in Algeria, ed utilizzare l'Italia soprattutto come base logistica ed anche come terreno fertile di reclutamento ma eventualmente anche Paese in cui colpire anche obiettivi interni qualora l'evoluzione della situazione politica avesse reso ciò strategicamente fruttuoso.

I principali filoni di indagine denominati "Ritorno", "Al Muhajirun" e "Bazar" avevano portato, in particolare dal 2001, all'emissione di una serie di provvedimenti restrittivi che si erano diretti nei confronti anche di militanti di grande spessore quali Essid Sami detto Saber, responsabile a Milano della rete finalizzata all'invio di militanti in Afghanistan, Remadna Abdelhalim e Chekkouri Yassine, rispettivamente segretario e bibliotecario della Moschea di via Jenner e il cittadino egiziano Es Sayed Abdelkader, definito il "commesso viaggiatore" dell'organizzazione in quanto solito spostarsi tra vari Paesi europei, i Balcani, il Medio-oriente e l'Afghanistan per coordinare l'attività della rete transnazionale facente riferimento ad Al Qaeda.

Tali indagini, basate prevalentemente su un gran numero di intercettazioni telefoniche ed ambientali, sulla ricostruzione ed analisi di contatti e sul sequestro e studio di videocassette ed altro materiale propedeutico alla *jihad*, sono sfociate in una serie di sentenze con molte condanne tra le quali, fra le più importanti, quella emessa il 22.2.2002 dal G.U.P. presso il Tribunale di Milano¹, quella emessa il 17.5.2002 dalla 5^a Sezione Penale del Tribunale di Milano² e quella emessa il 2.2.2004 dall'8^a Sezione Penale del Tribunale di Milano³, tutte nel tempo divenute definitive.

Sino al quel momento, come si è accennato, gli investigatori, per far venire alla luce le attività e i contatti anche all'estero delle varie cellule che si muovevano nell'area milanese, si erano avvalsi di strumenti di indagine tradizionali quali intercettazioni ed accertamenti di p.g. con un forte supporto fornito anche dallo scambio spontaneo di informazioni con Autorità straniere e dall'esecuzione di rogatorie internazionali.

Solo alla fine del 2003, il **muro di fedeltà assoluta** che, quantomeno in Italia, contraddistingueva il comportamento degli aderenti alle cellule fondamentaliste anche una volta arrestati, ha cominciato a **incrinarsi**.

Infatti, a partire dal settembre 2003, il cittadino tunisino Jelassi Riadh, condannato in via definitiva nel procedimento originato dall'indagine "Al Muhajirun" e prossimo peraltro ad essere

¹ Nei confronti dei tunisini Essid Sami, Bouchoucha Mokhtar ed altri.

² Nei confronti di Kammoun Mehdi, Ben Soltane Adel e Jelassi Riadh.

³ Nei confronti di Es Sayed Abdelkader, deceduto in Afghanistan durante il bombardamento americano del campo di Tora Bora, Remadna Abdelhalim, Chekkouri Yassine ed altri.

scarcerato e ad affrontare la ben più pesante condanna lui irrogata dal Tribunale Militare di Tunisi in data 30.01.2002⁴, ha iniziato a collaborare con l’Autorità Giudiziaria raccontando, per la prima volta, dall’interno e con vivezza di particolari, la sua esperienza nelle cellule fondamentaliste a partire dal momento della sua “conversione” ad opera di Riabi Zouheir sino al suo utilizzo per lo studio di possibili obiettivi in Italia⁵ e quale “telefonista” incaricato di tenersi in contatto con i militanti che avevano raggiunto l’Afghanistan, sino alla sua preparazione al “martirio” interrotta dall’arresto dell’ottobre 2001.

Jelassi Riadh, in particolare, ha aggiunto elementi di conoscenza ulteriori, rispetto a quelli già disponibili, sul ruolo di istigatore e di consapevole reclutatore ricoperto dall’*imam* Arman Ahmed El Hissiny, detto Abou Imad, all’interno della moschea di viale Jenner, ha descritto la vita nelle varie basi nella disponibilità delle cellule a Milano e nell’hinterland, quali quelle di viale Bligny, di via Paravia e di via Dubini a Gallarate (VA), e lo svolgimento delle attività funzionali alla vita dell’organizzazione quali lo spaccio massiccio di banconote false. Inoltre, pur non essendosi personalmente recato né in Afghanistan né in Algeria, ha descritto le modalità della partenza verso i campi di addestramento afgiani di militanti quali Tlili Lazhar e i fratelli Riabi Zouheir e Riabi Zied di cui ampiamente si parlerà anche nel presente segmento d’indagine.

Ha indicato, quale capo del suo gruppo di tunisini con un ruolo non inferiore a quello di Essid Ben Khemais, Sassi Lassaad chiamato Abou Hachem. Quest’ultimo, fra l’altro, lo aveva incaricato di rubare un furgone Renault destinato, una volta applicategli le targhe di un furgone identico di proprietà di Abou Hachem, ad essere guidato da Riabi Zied, attraverso la Spagna sino in Algeria, per portare divise ed altro materiale logistico a coloro che combattevano sulla “montagna”.

Jelassi, come egli stesso ha raccontato, non era riuscito tuttavia a rubare il furgone giusto e l’incarico era passato ed era stato portato a termine con successo da Tlili Lazhar.

Jelassi aveva ancora narrato che Riabi Zouheir al ritorno dall’Afghanistan, dopo varie vicissitudini ed un arresto in Tunisia, era riuscito ad entrare in Algeria e ad unirsi ai gruppi di orientamento salafita che combattevano in tale Paese per rovesciare il Governo ed instaurare un regime di tipo fondamentalista.

Il racconto di Jelassi Riadh, seguito, fra l’altro, a breve distanza di tempo da quello di un altro militante tunisino, Zouaoui Chokri, che ha scelto anch’egli di collaborare con la giustizia, aveva quindi già consentito di rileggere, con migliori strumenti di conoscenza, i contenuti di molte precedenti intercettazioni telefoniche e gli esiti di perquisizioni e servizi di osservazione, aveva fatto emergere nuovi episodi e consentito di individuare o meglio definire il ruolo di una serie di militanti che sino a quel momento erano stati solo lambiti dalle indagini o il cui ruolo non era stato comunque del tutto messo a fuoco.

Sulla base quindi, per la prima volta, di una voce proveniente dall’interno del mondo oggetto delle investigazioni, alla conclusione del nuovo filone di indagine denominato “Haidora”⁶

⁴ Tale sentenza di condanna nei confronti di 34 persone, tutti contumaci, ad eccezione di Zaied Bechir ed altri due imputati, ha, fra l’altro, riguardato un considerevole numero delle persone imputate in Italia nell’indagine “Al Muhajirun”

⁵ Quali la base militare americana di Mondragone in provincia di Caserta, la caserma dei Carabinieri di via Moscova, la Questura e la Stazione Centrale di Milano.

quest'Ufficio aveva quindi emesso, il 17.5.2005, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 tunisini tra cui Sassi Lassaad, Cherif Said, i fratelli Riabi e Tlili Lazhar, in quel momento ancora detenuto in Francia.

Le condotte descritte nei capi d'imputazione si dispiegavano in un lasso di tempo tra il 1997 e il 2001 e il principale reato contestato era quello di cui all'art. 416 c.p. aggravato, ai sensi dell'art. 1 Legge 15/80, dalla finalità di terrorismo non essendo ancora entrata in vigore nel periodo in cui tali attività erano avvenute, la Legge 15.12.2001 n.438 che ha introdotto lo specifico reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale di cui all'art. 270 bis c.p..

Oltre al reato di cui all'art. 416 c.p., gli indagati erano chiamati a rispondere di una serie di reati strumentali quali furti di autovetture e spaccio di banconote false e, alcuni di essi, dell'aggressione a Como in danno di un cittadino tunisino considerato una "spia" del Consolato di tale Paese.

Al momento della conclusione delle indagini tale filone veniva riunito ad un altro sfociato in altra ordinanza di custodia cautelare emessa, sempre il 17.5.2005, da altro G.I.P. di Milano nei confronti di Ben Yahia Mouldi, Rihani Lotfi, Mannai Mohamed ed altre persone appartenenti alla medesima area in passato attiva a Milano⁷.

I due procedimenti così riuniti, dopo l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero in data 31.1.2006, sono entrati nella fase del giudizio e, mentre Cherif Said e altri 3 imputati che hanno scelto il rito abbreviato sono stati già giudicati e condannati dal G.U.P con sentenza in data 5.10.2006, il dibattimento nei confronti degli altri imputati è ancora in corso dinanzi alla Corte d'Assise.

⁶ **Haidora è il termine convenzionale**, privo in sé di significato, con il quale, secondo il racconto di Jelassi, i militanti nelle loro conversazioni **si riferivano all'Afghanistan**.

⁷ Tale filone é scaturito prevalentemente dalle dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria di Brescia e di Milano da Zouaoui Chokri.

L'ESTRADIZIONE DI TLILI LAZHAR E L'INIZIO DELLA SUA COLLABORAZIONE.

Dall'insieme delle posizioni, prima della richiesta di rinvio a giudizio, il Pubblico Ministero aveva tuttavia necessariamente separato quella di Tlili Lazhar il quale, arrestato a Marsiglia nell'ottobre 2002, si trovava ancora detenuto in tale Paese per scontare una pena definitiva di cinque anni di reclusione per il reato associativo con finalità di terrorismo internazionale⁸ scaturito da condotte in parte coincidenti con quelle lui contestate nell'ambito dell'indagine "Haidora".

L'Autorità Giudiziaria italiana ne sollecitava quindi la consegna al momento ormai prossimo del termine dell'espiazione della pena ma, anche in considerazione della possibilità che tale indagato si risolvesse, come già parzialmente aveva fatto dinanzi alle Autorità francesi, a fornire un contributo utile alla ricostruzione anche dell'attività delle cellule milanesi, ne richiedeva, ancora prima dell'estradizione definitiva, una **consegna temporanea** ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della Convenzione Europea di Estradizione.

Ciò al fine di sottoporlo ad interrogatorio e contestargli in particolare, anche prima della formale notifica dell'ordine di custodia, quanto emerso a suo carico dalle dichiarazioni di Jelassi Riadh.

Tlili Lazhar, consegnato temporaneamente dalle Autorità francesi a quelle italiane nella primavera del 2006, rendeva un primo interrogatorio dinanzi a questo G.I.P. il 30.5.2006.

Nell'ambito di tale interrogatorio, reso prima ancora di aver letto l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti il 17.5.2005 e di aver preso cognizione delle dichiarazioni di Jelassi Riadh, Tlili ammetteva di aver conosciuto quest'ultimo nel 1998 a Milano e di aver svolto come lui, prima della "conversione" di entrambi, l'attività di spaccio di *hashish* in zona ticinese. Tlili faceva altresì cenno alla sua conoscenza dei fratelli Riabi e ammetteva di aver rubato, dopo il suo ritorno dall'Afghanistan, un furgone Renault Express su incarico di Essid Sami affinché, utilizzando le targhe e i documenti di un furgone identico ma ormai inadatto al viaggio di proprietà di Sassi Lassaad, fosse condotto da Riabi Zied con materiale logistico in Algeria.

In merito al suo **viaggio e alla sua permanenza in Afghanistan**, originati dalla frequentazione della moschea di viale Jenner ove era stato convinto ad intraprendere tale strada, spiegava sinteticamente che in quella fase la sua vita "**non aveva un significato, non aveva obiettivi**" e **per questo era andato in Afghanistan ove aveva però trovato una vita molto dura e molto povera**. Si era quindi riservato di fornire in seguito sul suo addestramento in Afghanistan quegli ulteriori dettagli in parte già presenti negli interrogatori resi all'Autorità Giudiziaria francese.

Seguiva in prosecuzione, sempre in questa fase di consegna temporanea alle Autorità italiane, un secondo breve interrogatorio, svoltosi sempre dinanzi a questo Giudice il 17.7.2006, nell'ambito del quale Tlili riferiva il dettaglio di aver bruciato personalmente nella zona di via Novara, con una tanica di benzina, il vecchio furgone di Sassi Lassaad. Ma soprattutto in tale interrogatorio Tlili esprimeva **il proprio consenso ad essere definitivamente estradato in Italia** non appena fosse giunto il momento, ormai prossimo, della completa espiazione della pena detentiva irrogata dal Tribunale di Parigi.

Tlili Lazhar, con il suo consenso, veniva quindi definitivamente consegnato, dopo un suo breve ritorno in Francia, alle autorità italiane il 6.9.2006 e nuovamente interrogato da questo G.I.P. il

⁸ Tlili Lazhar era stato arrestato in Francia nel quadro di un'inchiesta giudiziaria sul gruppo facente capo a Mohamed Bensakhria, chiamato Meliani, gruppo che avrebbe anche progettato un attentato da mettere in atto a Strasburgo nel periodo di Natale del 2000.

giorno successivo anche al fine di contestargli formalmente le accuse contenute nell'ordinanza di custodia del 17.5.2005 notificatagli al momento del suo rientro definitivo in Italia.

Quel giorno Tlili Lazhar manifestava chiaramente la possibilità di una sua **piena scelta collaborativa** spiegando anche di temere molto una **possibile espulsione verso la Tunisia** in quanto, a seguito della condanna a 10 anni di reclusione irrogata il 30.1.2002 dal Tribunale Militare, lo avrebbe atteso in tale Paese un regime carcerario assai duro.

Suo desiderio era, invece, continuare a vivere e a lavorare in Italia anche perché aveva maturato nel tempo un **sostanziale rifiuto e una revisione critica della sua esperienza all'interno delle cellule fondamentaliste e una ripulsa della loro ideologia.**

Ovviamente egli manifestava preoccupazione per la sua incolumità e per i pericoli che avrebbe corso nel caso di una sua completa scelta collaborativa, scelta che é comunque maturata nelle settimane successive contestualmente all'avvio, poi completatosi, delle procedure per l'adozione di uno speciale Programma di Protezione in base alla legge sui collaboratori di giustizia.

Il Programma di Protezione si applica infatti anche agli imputati per reati di terrorismo a qualsiasi area e a qualsiasi cittadinanza appartengano purché abbiano scelto in modo completo ed irreversibile di collaborare con la giustizia e di recidere il legame con le organizzazioni in cui avevano militato ed ha trovato in favore di Tlili Lazhar così il suo terzo caso di applicazione in relazione a soggetti accusati di attività terroristiche di carattere internazionale.

L'ARRIVO IN ITALIA DI TLILI LAZHAR E LA SUA "CONVERSIONE".

Nel primo interrogatorio reso da Tlili Lazhar al P.M. il 28.9.2006 al momento della sua definitiva scelta di collaborazione, egli ha narrato innanzitutto tempi e modalità del suo arrivo in Europa.

Era giunto in Italia nel 1994 dopo essere partito dal suo Paese natale, Feriana in Tunisia, non lontano dal confine con l'Algeria, e dopo aver fatto brevi tappe nella Repubblica Ceca, in Germania e in Francia.

Nel suo viaggio era stato accompagnato da Faouzi Harmassi, che poi ritroverà nell'appartamento di Viale Bligny a Milano ma da cui si era separato pochi mesi dopo l'arrivo nella località italiana in cui si erano inizialmente stabiliti per un certo periodo e cioè Mazara del Vallo in Sicilia dove avevano lavorato come braccianti agricoli.

Tlili si era poi trasferito a Siena e poi a Legnano ove aveva cominciato a spacciare sostanze stupefacenti fornitegli da un connazionale di nome Ibrahim.

Tra il 1996 e il 1997 Tlili si era trasferito a Milano ove aveva continuato a spacciare *hashish* nella zona di Piazza Vetra e in cui aveva conosciuto Riabi Zouheir, appena scarcerato dopo un periodo di detenzione per reati connessi sempre agli stupefacenti e che da quel momento diventerà il suo fornitore.

Tlili andrà anche ad abitare con Zouheir in un appartamento sito in Via Vigevanese 7 a Buccinasco, dopo aver aderito alla proposta di Zouheir di intestarsi il contratto di affitto in quanto Tlili, a differenza di Zouheir, era riuscito ad ottenere il permesso di soggiorno.

Nel 1998, quindi, i due occupavano tale appartamento ospitandovi tra l'altro Kamel⁹, fratello di Kammoun Mehdi.

Nell'appartamento di Buccinasco Tlili Lazhar, a partire da un certo momento, era stato sottoposto ad una vera e propria opera di **persuasione e di proselitismo da parte di Zouheir Riabi** originata dalla crisi seguita ad un grave lutto familiare che aveva colpito quest'ultimo.

Tale opera di persuasione, che aveva portato sia Tlili sia Riabi Zied sia Jelassi Riadh, sino a quel momento molto tiepidi nei confronti della religione e comunque musulmani non praticanti, ad avvicinarsi all'Islam radicale e *jihadista*, è stata descritta da Tlili nell'interrogatorio in data 2.10.2006 e il suo racconto è praticamente sovrapponibile a quello già fornito da Jelassi negli interrogatori che sono stati alla base dell'operazione "Haidora".

Tlili ha così raccontato le fasi della sua "conversione":

“””””Ho vissuto lì (a Buccinasco) con Zouheir fino a quando non siamo partiti per l'Afghanistan nel 1998, come dirò in seguito.

*In quel periodo ho continuato a spacciare stupefacente, ma non lo compravo più da Ibrahim, bensì da Zouheir. Complessivamente, in quel periodo **ho acquistato e venduto da Zouheir non meno di 4 chili di hashish**. Zouheir vendeva oltre che a me, anche a dei suoi clienti italiani, anche perché parlava bene l'italiano.*

Nel periodo durante il quale abbiamo vissuto a Buccinasco hanno dormito da noi per alcuni mesi un amico di Zouheir, tale Mohammed tunisino con il quale si conoscevano da prima che noi ci conoscessimo. Poi per circa un mese è stato da noi Kamel, il fratello di Kammoun Mehdi..

⁹ Si identifica in Ben Yahia Mouldi Ben Rachid, nato in Tunisia, tra i destinatari della misura cautelare emessa in data 17.5.2005 in base alle dichiarazioni di Zouaoui Chokri.

domanda del P.M.: quando e come ha iniziato ad avvicinarsi alla sua religione?

risposta: è successo che Zouheir aveva ricevuto da suo fratello Zied la notizia della morte della loro sorella di venti anni avvenuta in Tunisia tempo prima.

Zouheir iniziò quindi ad avvicinarsi all'Islam. Non so esattamente come questo sia avvenuto, ma ricordo che una sera lo trovai a casa in lacrime, e ovviamente gli chiesi cosa era successo e lui mi disse che aveva saputo che era morta sua sorella. Poi, dopo qualche giorno, ho visto che lui aveva iniziato a pregare.

In effetti, aveva iniziato ad andare nella moschea di viale Jenner, ogni giorno, per tutto il giorno. Aveva smesso di spacciare, e la sera portava a casa il cibo della moschea che mangiavamo assieme. Aveva iniziato a farsi crescere la barba.

In quel periodo lui aveva anche iniziato a vedere delle videocassette con immagini della Jihad e mi parlava sempre della sua religione cercando di convincermi. Io in quel periodo non lo sopportavo, e mi ero organizzato in modo da non stare a casa quando c'era lui. Tornavo cioè a casa la mattina quando lui andava in moschea e dormivo tutto il giorno. Andavo via la sera quando lui tornava a casa. Non ricordo con precisione, ma con il cattivo tempo iniziai a rimanere a casa anche la sera.

*Quindi iniziai anche a vedere con lui le videocassette che lui portava dalla moschea e mi avvicinai alla sua religione. Dico subito, però, che contrariamente a lui io continuai a spacciare e fumare hashish, anche se lui mi diceva che non dovevo fumare e spacciare perché era contro la nostra religione. Le cassette che vedevamo assieme erano di guerra in Cecenia e Bosnia, e mostravano anche atti di violenza dei russi sui mussulmani ed inneggiavano alla Jihad. **Poi vedevamo cassette con sceicchi ed anche queste che inneggiavano alla Jihad.** Prima o durante o dopo la visione di queste cassette pregavamo assieme. Commentavamo il contenuto delle cassette e soprattutto lui mi spiegava che bisognava prepararsi ad utilizzare le armi per la fede. Era lui che parlava, e di solito parlavamo del contenuto generale delle cassette prima di vederle.*

Quando gli dissi che mi ero convertito lui mi disse che ogni mussulmano aveva il dovere di andare nella moschea a pregare il venerdì. Così mi recai con lui in viale Jenner a pregare e nei tempi successivi andai sempre più spesso con lui in viale Jenner passando lì l'intera giornata a pregare, mangiare e leggere il Corano.

*Prima di esserci riuscito con me, **Zouheir aveva convertito suo fratello Zied e Riadh.** Posso dire ciò in quanto era stato proprio Zouheir a dirmelo, e comunque vedevo che si erano avvicinati all'Islam. Inoltre, quando passavo le mie giornate all'Istituto in viale Jenner, incontravo lì sia Zied che Riadh. Zouheir convertì dopo di me anche Mohammed, ma lui non venne mai con noi in viale Jenner.*

.....

Ripeto che tra i doveri che Zouheir diceva che un mussulmano aveva c'era quello di andare in Afghanistan ad imparare l'uso delle armi. Voglio aggiungere che Zouheir queste cose non le aveva imparate da solo, ma c'era qualcuno che gliel'aveva spiegate e poi lui le diceva a noi. Infatti Zouheir, prima di convertirsi, era uno che spacciava in piazza con noi, ed escludo che queste cose le avesse imparate in carcere. Lui le imparava da qualcuno in Moschea in viale Jenner. Dico questo perché quando eravamo in Moschea lui stava da un'altra parte con gente più importante che io non conoscevo.

Credo che questa persona, probabilmente unico punto suo di riferimento, fosse un tunisino, perché la Moschea era in mano agli egiziani e non credo gli egiziani parlassero di queste cose con lui. Dico pure, però, che gli egiziani avevano il controllo sulla Moschea e che, per come la Moschea era organizzata, non era possibile che si facesse qualcosa che loro non volessero"""""".

Tlili ha quindi indicato chi era il punto di riferimento di Zouheir e la figura carismatica che lo aveva convinto a partire per l'Afghanistan per addestrarsi a beneficio della causa *ji*hadista e indirettamente quindi aveva trascinato in questa esperienza gli altri che erano partiti con lui.

Si tratta di **Habib**, identificato, anche sulla base di un riconoscimento fotografico operato il 30.11.2006 da Tlili, nel tunisino **Ignaoua Habib**:

*“”””Io sono convinto che **Zouheir** aveva come proprio superiore un tale **Habib**, che era un tunisino che frequentava la moschea.*

*Non conosco il nome completo di **Habib**, che è una persona alta circa due metri, corporatura grossa, con all’epoca capelli un poco lunghi e ricci e di circa 35 anni. Saprei riconoscerlo in foto. Habib era una persona importante e posso dirlo in quanto tutti lo aspettavano in moschea per parlarci (era il punto di riferimento per i tunisini), e spesso parlava da solo con Zouheir.*

Anche l’ultima sera prima della partenza di Zouheir per l’Afghanistan, lui ed Habib ebbero un lungo colloquio da soli. Quindi credo che fu proprio Habib che disse a Zouheir di partire per l’Afghanistan ad imparare l’uso delle armi in quanto dovere di un mussulmano, e a dirgli di fare proselitismo con noi. Habib aveva una Ford di colore grigio di grossa cilindrata con la quale andava in giro””””.

In un successivo interrogatorio, in data 16.10.2006, Tlili ha fornito ulteriori spiegazioni in merito alle tecniche e alle modalità dell’indottrinamento che aveva raggiunto lui e le persone a lui vicine:

*“””” Per intenderci, le persone che cercano di convincere sono delle persone che parlano l’arabo classico, parlano della religione, **del Paradiso, delle 72 vergini e dei vantaggi dell’andare in Paradiso da martiri (ad esempio, possono parlare con i profeti)**. Queste persone ti dicono di pregare e di ascoltare o vedere le cassette con le scene di guerra e che parlano del martirio. Non so dire quanto tempo ci vuole a convincere una persona a voler fare la jihad, diventare mujaheddin ed aspirare al martirio.*

La persona che mi ha convinto in questo modo è stata Zouheir, che infatti parla bene l’arabo classico. Io non conosco direttamente altre persone che convincono a diventare martiri, ma siccome da Milano sono partite almeno un paio di decine di persone per andare in Afghanistan, sicuramente ci deve essere stato qualcuno che li ha convinti a diventare mujaheddin nel modo che ho detto prima.

Una di queste persone che convince potrebbe essere Abou Salah¹⁰, e dico ciò non perché l’ho visto fare cose di questo genere e neanche perché qualcuno me lo ha detto.

Dico ciò solo perché lui ha una preparazione per farlo perché parla l’arabo classico, è uno studioso di religione molto serio ed è molto rispettato da tutti, anche dai tunisini benché non sia tunisino. Saber non è una persona capace di convincere nel senso che ho cercato adesso di spiegare””””.

In pratica quindi **il lavaggio del cervello a sfondo religioso, ammesso che ancora di “religione”, e cioè di qualcosa di spirituale, si possa parlare in casi simili, si riduceva ad uno schema povero e brutale**: tutto ciò che è proibito in vita, l’accesso alle vergini ed altre delizie fisiche è assicurato in Paradiso tramite la chiave costituita dal “martirio” e dall’uccisione degli infedeli.

Evidentemente in rozze concezioni di tal genere è perso ogni schema morale: bene e male, peccato e santità non sono più distinguibili come tali e in senso assoluto ma sono una cosa in questo mondo ed il contrario nell’aldilà a dispetto, si noti, dell’accusa di “relativismo” di cui sarebbe, anche secondo l’Islam, imbevuta la corrotta cultura occidentale.

Si tratta, in sostanza, della medesima manipolazione delle menti e delle coscienze già emersa nell’attenta **consulenza tecnica sulla personalità di Jelassi Riadh**, sul suo percorso e sul senso

¹⁰ Cioè Es Sayed Abdelkader.

della sua esperienza all'interno delle cellule fondamentaliste, affidata dal Pubblico Ministero al dr. Nico Zanovello nell'**ambito dell'indagine "Haidora"**, depositata il 30.8.2005¹¹.

Dai colloqui condotti dal consulente con Jelassi, dai *tests* e dallo studio delle sue motivazioni e reazioni si ricava infatti un quadro impressionante delle **manipolazioni e delle tecniche di "comunicazione persuasiva" messe in atto da alcuni imam** di Milano nei confronti di Jelassi e di molti altri giovani con scarsi strumenti culturali e in condizioni di difficoltà che venivano convinti a **dirigersi verso la volontà di diventare *shahid*, cioè martiri**, e di uccidere i "nemici di Dio" con la ripetuta promessa di **ogni genere di piaceri fisici, dalle donne al vino al ballo, in Paradiso mentre, fino al momento in cui essi sarebbero stati in vita, avrebbero dovuto autocostringersi ad ogni sorta di privazioni** e ad un rifiuto, in pratica, della vita stessa¹².

Il risultato era il **completo distacco dalla realtà delle vittime della manipolazione** e la formazione quasi di uno stato di coscienza alterata all'interno di un **"conformismo patologico di gruppo"** nel quale solo le parole dell'*imam*, in un mondo per ogni altro verso corrotto, avevano valore e rappresentavano la verità assoluta e indiscutibile.

¹¹ La consulenza tecnica del dr. Nico Zanovello è allegata anche agli atti della presente indagine al faldone E.

¹² Il livello dottrinale e "spirituale" di quanto insegnato dagli Imam, secondo quanto riferito da Jelassi nei colloqui con il consulente, è testimoniato dal fatto che a coloro che venivano avvicinati veniva spiegato che era lecito anche mentire ed ingannare se ciò veniva fatto nell'interesse della Jihad, che la morte cui essi sarebbero andati incontro al momento del "martirio" sarebbe stata meno dolorosa di una puntura di zanzara e che, non appena morti, essi si sarebbero **reincarnati in un corpo di 33 anni nel pieno della forza fisica e della bellezza e sarebbero stati subito consolati da "vergini" che per eccitarli avrebbero detto loro anche parolacce di contenuto sessuale**, realizzandosi così l'esatto contrario delle proibizioni in vita.

LA PARTENZA PER L'AFGHANISTAN DI TLILI LAZHAR E DEI FRATELLI RIABI.

Completata l'opera di **“brainwashing”** ed ottenuto il nulla osta da parte di Habib, il gruppo era passato così alla concreta organizzazione della partenza per l'Afghanistan che necessitava di passaporti e visti falsi.

A partire sempre dall'interrogatorio in data 2.10.2006, Tlili Lazhar ha raccontato i particolari della partenza e della sua permanenza e del suo addestramento con gli altri in Afghanistan.

E' un racconto dettagliato anche con aspetti di vita vissuta e di particolare interesse poiché, **per la prima volta, un aderente ad una cellula radicata a Milano racconta dall'interno il viaggio in Afghanistan nel periodo del pieno predominio dei Talebani e di Al Qaeda** e, dall'insieme degli interrogatori in cui sono citate anche numerose persone non indagate in questo segmento del procedimento o non identificate, **si desume che almeno una ventina di militanti che abitavano a Milano o in Lombardia, soprattutto dopo l'opera di persuasione che avevano subito nella moschea di viale Jenner, erano effettivamente partiti per diverse vie verso l'Afghanistan:**

“”””Per organizzare la nostra partenza, Zouheir e Zied avevano bisogno di un documento per viaggiare, mentre io potevo usare il mio passaporto, anche se però mi mancava il visto per il Pakistan.

Per questo motivo ci recammo Zouheir ed io con la macchina di Faouzi Harmassi (che all'epoca non pregava ancora) a Varese, e Zouheir si fece lasciare vicino alla stazione ferroviaria per incontrare una persona che gli doveva dare i due passaporti ed il visto falsi. Poi tornò con i documenti e ritornammo a Buccinasco. Pagò i passaporti ed il visto un milione di lire, così come potetti osservare direttamente in quanto prima di scendere dalla macchina aveva la cifra addosso, e dopo aver preso i documenti non l'aveva più. Dopo alcuni giorni andammo Zouheir ed io a cambiare delle lire in dollari in una banca in piazza San Gottardo, credo, vicino a viale Bligny. Feci io l'operazione in banca con il mio passaporto.

Poi andammo ad acquistare i biglietti in una agenzia di viaggi nei pressi della banca. Zouheir doveva partire prima di noi e forse doveva portare qualcosa con lui in viaggio, e comunque aveva un itinerario diverso dal nostro, mi sembra di ricordare via Svizzera. I biglietti di Zied e mio erano da Roma per Islamabad. Non ricordo quale fosse la nostra data di partenza da Roma. La sera prima di partire da Milano dormimmo Zied ed io a Buccinasco.

Lasciai la casa a Kamel, il fratello di Kammoun Medi, in base alle indicazioni che ci aveva dato Zouheir. La mattina seguente prendemmo il treno per Roma e quindi il pomeriggio o la sera stessa partimmo per Islamabd.

A domanda ripeto che nel momento in cui partii io ero consapevole di andare in Afghanistan per imparare l'utilizzo delle armi in quanto dovere di un mussulmano, in base agli insegnamenti di Zouheir. Ero anche convinto che dovevo andare a combattere in Cecenia, e questa mia convinzione derivava dal fatto che la cassette che vedevamo si riferivano ai combattimenti di quella zona. Da parte mia io non sapevo se sarei mai andato a combattere ma non lo escludevo neanche. Di sicuro andavo ad imparare l'uso delle armi, che era la cosa che in quel momento mi interessava davvero.

.....

Quando arrivammo ad Islamabad andammo in un hotel e telefonammo al numero che ci aveva dato Zouheir. Venne a prenderci in hotel tale Jawad, e partimmo per Peshawar.

A Peshawar andammo a casa di Abou Salem dove ci ricongiungemmo con Zouheir. Lì abbiamo passato alcune settimane per farci crescere la barba e passare più facilmente il confine.

*Quando fummo pronti ci recammo nei pressi del confine in taxi e lo attraversammo a piedi. In Afghanistan ci siamo recati a **Khost** in una casa appartenente all'organizzazione Al Qaeda messa a disposizione dei fratelli Mujaheddin dove abbiamo incontrato **Abou Hamem**¹³.*

*Abou Hamem ci ha condotto a **Farouk** dove c'era un campo di addestramento di Al Qaeda e dove siamo stati presi in consegna dal responsabile del campo in base alle indicazioni del capo dei tunisini **Abou Doujana** (il quale era nel campo di **Kalden**). Intanto avevamo consegnato i nostri documenti ad Abou Hamem che li aveva ritirati per darli ad Abou Doujana.*

Complessivamente sono rimasto circa 4 mesi in Afghanistan. I primi tre mesi al campo di Farouk. Dopo sono tornato a Kalden dove sono rimasto per circa un mese per recarmi poi a Jalalabad. Nei tre mesi di addestramento a Farouk abbiamo imparato ad usare armi leggere (pistole, fucili, missili SAM a spalla antiaerei, razzi RPG a spalla anticarro, kalashnikov).

Quindi il responsabile del campo mi mandò al campo di addestramento di Kalden a disposizione di Abou Doujana, che tuttavia era andato a Jalalabad. A Kalden ho preso la malaria dalla quale sono guarito dopo 15 giorni e, dopo un mese dal mio arrivo a Kalden, mi sono recato di mia iniziativa a Jalalabad dove sapevo che c'era la casa dei fratelli tunisini.

*Intanto **Zied**, dopo i primi tre mesi di addestramento era andato a combattere al nord contro **Massud** con i talebani. Forse aveva continuato il suo addestramento¹⁴ e comunque l'ho incontrato in Italia nel 1999.*

*Invece **Zouheir** dopo i primi tre mesi, ha raggiunto Abou Doujana a Jalalabad addestrandosi all'uso degli esplosivi ed alla fabbricazione delle bombe con innesco elettronico. Questo addestramento avveniva nelle casa di Abou Doujana a Jalalabad.*

A Kalden la preparazione era più ideologica ma ci si addestrava anche all'uso delle armi. La preparazione ideologica e religiosa insegnava che si doveva combattere gli americani ed i loro alleati perché nemici di Dio e perché gli americani ammazzano i mussulmani dappertutto (Sudan ecc.).

***Ammazzare gli infedeli era un dovere di ogni mussulmano.** Venivano anche studiati gli attacchi suicidi nel senso di convincere i combattenti ad eseguire attentati suicidi. In pratica li preparavano mentalmente”””””.*

Una volta arrivato nel campo di addestramento di Farouk, Tlili Lazhar, così come i suoi compagni, aveva dovuto adottare anche un nome di battaglia necessario per ragioni di sicurezza. Il responsabile del campo gli aveva attribuito il nome **Abdelnasser** mentre Zouheir aveva preso il soprannome **Mohamed Amine** e Zied il soprannome **Dirhar**. Anche una volta tornato in Italia, Tlili, ormai conosciuto nel suo ambiente come Abdelnasser, aveva continuato ad utilizzare quel soprannome.

In Afghanistan, intanto, era continuato il suo addestramento ma Tlili aveva cominciato a covare dentro di sé i primi dubbi:

“””””Questa preparazione durava alcuni mesi ed aveva un programma preciso. Io non iniziai la preparazione perché era già iniziato il corso e non puoi entrare a sentire le lezioni perché non capisci niente se non segui il corso dall'inizio.

*Intanto mi ero anche preso la malaria e comunque ero rimasto **deluso dalla religione mussulmana perché ero contrario agli attentati suicidi ed al fatto che si devono combattere gli infedeli.***

¹³ Si identifica in Hkimi Adel Ben Ahmed, nato in Tunisia il 27.03.1965

¹⁴ Si ricordi che anche Jelassi Riadh aveva parlato dell'abilità acquisita da Riabi Zied nel confezionare ordigni esplosivi che richiedevano, oltre alla presenza di chiodi, la sintesi chimica di alcuni prodotti che potevano essere acquistati semplicemente in farmacia dietro presentazione di una ricetta medica (cfr. int. 2.10.2003, f.3).

Kalden. Tlili l'aveva rivisto a Milano in Moschea. A Milano Farid spacciava soldi falsi insieme a Youssef ed entrambi si occupavano anche dell'acquisizione di documenti falsi ;

- **Youssef**, identificato in **Cherif Said Ben Abdelhakim**, conosciuto, come si é detto, a Kalden e a Milano legato anche a **Lotfi**, amico di **Abou Salah**, cioè l'egiziano **Es Sayed Abdelkader**;
- lo stesso **Lotfi**, cioè **Rihani Lotfi**, é un personaggio di rilievo in quanto era una delle poche persone che in Moschea potevano rivolgersi personalmente a Es Sayed. Quando Tlili si era ormai trasferito in Francia aveva ancora ricevuto, nel 2002, una telefonata da parte di Lotfi che gli aveva chiesto di richiamarlo per sicurezza ad una cabina telefonica. Tlili lo aveva richiamato e Lotfi, che aveva affermato di essere in quel momento a Parigi, gli aveva proposto di andare a fare ancora con lui la *ji*had in Afghanistan o in Iraq. Tlili aveva rifiutato. Effettivamente Rihani Lotfi é con ogni probabilità morto in un'azione suicida in Iraq;
- **Khaled**, identificato in **Kammoun Mehdi**, fratello di Kamel cui Tlili e il suo gruppetto partendo per l'Afghanistan, avevano lasciato l'appartamento di Buccinasco. Tlili lo aveva conosciuto a Jalalabad o a Kalden e lo aveva rivisto a Milano nella moschea di via Jenner;
- un altro **Lotfi**, identificato in **Maaoui Lotfi**, che era partito per l'Afghanistan sempre convinto da **Zouheir con i soliti discorsi sul "martirio" e sulle "vergini"**. Tlili lo aveva incontrato a Kalden e, come si é detto, Lotfi era presente quando la bomba a mano era esplosa mentre Tlili la stava maneggiando.
Tale avvenimento aveva certamente inciso anche sulle vacillanti convinzioni di Lotfi ed infatti, rientrato in Italia, aveva sposato una donna italiana, si era messo a lavorare con il suocero e non aveva più voluto sentir parlare di "martirio";
- a Kalden, Tlili aveva incontrato anche altri due tunisini, **Zoubir** e **Abou Dhar**, che provenivano dall'Italia e, precisamente da Bologna, e avevano già fatto la *ji*had in Bosnia. Con ogni probabilità non erano mai rientrati in Italia così come **Bilel** che aveva sostituito **Abou Salem** nell'accoglienza dei *mujaheddin* a Peshawar.

In conclusione il numero dei *mujaheddin* che avevano raggiunto l'Afghanistan provenienti dall'Italia, era **assai consistente ed é significativo che, prima e dopo la loro partenza, essi gravitassero quasi tutti intorno alla moschea di via Jenner o alla moschea di via Quaranta.**

Inoltre il racconto di Tlili, nella parte in cui riguarda le attività di molti tra i tunisini già oggetto delle sentenze definitive emesse dall'Autorità Giudiziaria di Milano, quali ad esempio Bouchoucha Mokhtar e Cherif Said, ha notevole significato confermando l'esattezza della ricostruzione contenuta in tali sentenze e complessivamente **la validità delle indagini condotte a Milano a partire dalla fine degli anni '90** sulle cellule che si erano insediate nella nostra città e in Lombardia.

IL RIENTRO DI TLILI LAZHAR IN ITALIA E LA PROSECUZIONE DELLA SUA ATTIVITA' A MILANO.

IL SUPPORTO FINANZIARIO AGLI JIHADISTI ALL'ESTERO.

Prima di far rientro in Italia, Tlili trovandosi in casa di Abou Nassim in Pakistan, era stato da questi informato che, una volta tornato in Italia, avrebbe ricevuto la visita da parte di una persona importante che egli ancora non conosceva.

Si trattava di **Abou Hachem** che aveva tra i suoi compiti quello di mandare dall'Italia i soldi per il gruppo che stava in Afghanistan. Abou Nassim aveva raccomandato a Tlili di dire ad Abou Hachem di non mandare più i soldi ad Abou Doujana in quanto il gruppo dei tunisini si era diviso in due ed Abou Nassim ovviamente contava che i finanziamenti giungessero alla fazione da lui diretta. A tal fine Abu Nassim aveva anche fornito a Tlili un indirizzo che avrebbe dovuto essere usato per mandare i soldi al gruppo.

Si trattava di un indirizzo postale di Peshawar intestato ad una persona vicina ad Abou Nassim, indirizzo che tra l'altro Tlili, oltre a trasmettere, una volta giunto a Milano, ai suoi destinatari l'importante indicazione ricevuta, aveva utilizzato per rimandare ad Abou Nassim gli ottocento dollari che egli gli aveva prestato per il suo rientro in Italia.

Una volta giunto a Roma e sulla via di rientrare a Milano in treno, Tlili Lahzar aveva subito telefonato ad Harmassi Faouzi che lo aveva invitato ad andare a vivere nel suo appartamento di viale Bligny 42 a Milano.

Dopo alcuni giorni, come preannunciato da Abou Nassim, si era **effettivamente presentato Abou Hachem** che era stato messo al corrente, certamente dall'Afghanistan, del modo con cui trovarlo e gli aveva chiesto le informazioni utili su quanto stava avvenendo in Afghanistan ed in particolare quale fosse il motivo, di cui peraltro Tlili era abbastanza all'oscuro, dello scontro tra Abou Nassim ed Abou Doujana¹⁸.

Anche alcuni degli altri militanti che erano partiti da Milano avevano in seguito iniziato a far ritorno dall'Afghanistan.

Era rientrato Riabi Zied che era stato ospitato a Gallarate nell'appartamento di Essid Sami, era rientrato Maaoui Lotfi, che si é unito ad una donna italiana ed aveva rarefatto l'impegno politico-religioso, aveva cercato di rientrare Zouheir che tuttavia era stato fermato a Damasco durante uno scalo del volo di rientro, era stato reindirizzato in Pakistan ed era in seguito, dopo varie vicissitudini, riuscito a raggiungere la Tunisia e poi le postazioni dei *mujaheddin* sulle montagne algerine¹⁹.

Tornando ai nuovi contatti instaurati da Tlili a Milano dopo il suo ritorno, Abou Hachem gli aveva anche detto che sarebbe venuto a trovarlo il "capo dei tunisini" a Milano. e cioè colui che organizzava i viaggi dei tunisini verso l'Afghanistan, l'unico ad avere i contatti con le persone stanziate in tali zone cui comunicare l'accredito per i nuovi arrivati. Costui in particolare teneva i contatti con Abou Salem a Peshawar, il cui posto, dopo il litigio tra Abou Doujana e Abu Nassim, era stato però preso da Bilel, un altro *mujaheddin* che aveva combattuto anche in Bosnia.

¹⁸ Cfr. interrogatorio del 9.10.2006, f. 3.

¹⁹ Cfr. interrogatorio del 20.10.2006 foglio 5.

Il **“capo dei tunisini”, chiamato Saber²⁰**, era effettivamente venuto a far visita a Tlili qualche giorno dopo l’anticipazione della visita da parte di Abou Hachem e, per prima cosa, gli aveva chiesto quale fosse la versione di Abou Nassim sulle cause dello scontro facendo capire a Tlili che egli invece stava dalla parte di Abou Doujana ed era convinto che invece Tlili fosse un simpatizzante della fazione di Abou Nassim

Tlili lo aveva rassicurato spiegandogli di essere in sostanza estraneo a tali rivalità e il rapporto con Saber aveva potuto quindi proseguire normalmente.

Saber si occupava specificamente dell’attività di finanziamento. Raccoglieva il denaro anche tramite lo spaccio sistematico di banconote false che svolgeva insieme a Farid il quale aveva portato anche nell’appartamento di viale Bligny una scatola di cartone piena di queste banconote.

Del resto già in Afghanistan Tlili aveva appreso, e il **“precetto” è significativo sul piano culturale, che spacciare banconote false non era peccato se era un’attività commessa dai mujaheddin per finanziare la jihad.**

Saber mandava i soldi ad Abou Doujana mentre Abou Hachem continuava a mandare i soldi ad Abou Nassim.

Un giorno Saber gli aveva anche presentato una persona molto importante. L’incontro é così descritto da Tlili nell’interrogatorio in data 16.10.2006:

*“”””Saber parlava con un tono di voce diverso dal solito e di rispetto nei confronti di questa persona. Saber ci presentò e disse che questa persona si chiamava **Abou Ismail** e che era un tunisino che viveva in Belgio. Siccome Saber viveva per la jihad, sono certo che ti trattasse di un mujaheddin e mi feci l’idea che Abou Ismail era il responsabile dei tunisini in Europa.*

Mi risulta che Abou Ismail rimase a soggiornare a casa di Saber, ma non so dire per quanto tempo. Non so quale fosse l’identità di Abou Ismail, ma era un uomo di più di 40 anni che sarei in grado di riconoscere in foto””””.

Il riconoscimento fotografico operato da Tlili in data 30.11.2006 ha avuto effettivamente esito positivo ed Abou Ismail si identifica con certezza in **Maaroufi Tarek**, allora residente in Belgio, i cui contatti con Saber erano già stati ricordati da Jelassi.

La figura di Maaroufi Tarek é assai importante perché egli, già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare nell’ambito dell’indagine “Al Muhajirun”, si trova tuttora detenuto in Belgio in quanto coinvolto anche nel procedimento relativo all’assassinio del comandante dell’Alleanza del Nord, **Ahmed Shah Massoud**, ucciso in Afghanistan appena prima degli attentati alle Torri Gemelle da un altro tunisino di osservanza talebana.

Maaroufi Tarek, come già ricordato nell’ordinanza di custodia cautelare emessa da questo Ufficio in data 17.5.2005, interrogato per rogatoria a Bruxelles, ha anche fatto parziali ammissioni riconoscendo che i *leaders* delle reti di reclutamento tunisine erano Essid Sami e Sassi Lassaad e che i militanti quando, una volta addestrati in Afghanistan, venivano inviati in Algeria, erano destinati ad affiancare una formazione che si era staccata dal G.I.A. e che era denominata “Al Bakuna ala Al Ahd”, in italiano “I Fedeli al Giuramento” e cioè proprio il gruppo cui Zaied Bechir avrebbe dovuto unirsi quando era stato arrestato in Algeria.

In relazione a Sassi Lassaad, Tlili Lazhar ha precisato che dopo l’esperienza in Bosnia e in Afghanistan, egli era partito per l’Algeria dopo Riabi Zied e aveva raggiunto i combattenti sulla

²⁰ Cfr. interrogatorio del 16.10.2006 foglio 3.

“montagna”. Prima di partire aveva avvertito Saber e, quindi anche Tlili aveva saputo di questa partenza.

Tlili Lazhar ha descritto anche la figura di **Abou Salah e cioè l’egiziano Es Sayed**, figura centrale nell’ambito milanese tanto da poter condurre la preghiera nella moschea di via Quaranta²¹ pur non essendone l’*imam*, ruolo che era ricoperto da Abou Omar.

Abou Salah é un religioso molto rispettato e di grosso prestigio in quanto parlava molto bene l’arabo classico e di tale capacità faceva utilizzo per la sua opera di indottrinamento.

Infatti “”””...*durante le preghiere Abou Salah faceva discorsi inneggianti la jihad, nel senso che ho già spiegato e cioè che non parlava direttamente di jihad ma di martirio, 72 vergini, doveri del buon mussulmano ecc.*

Inoltre, alle persone che dopo la preghiera gli chiedevano della jihad, lui continuava a parlarne riservatamente. Mi spiego. Qualche volta è accaduto che, dopo la preghiera, qualcuno chiedesse qualcosa ad Abou Salah, e questi rimaneva a parlare con lui riservatamente in genere fuori dalla Moschea o lungo il viale dove si trova la Moschea. Si capiva che non ci si poteva avvicinare.

Io sono convinto che in quei casi Abou Salah approfondisse problemi di jihad perché, quando invece c’erano delle discussioni sulla religione, queste si svolgevano avanti a tutti. Tra le persone che parlavano in questo modo con Abou Salah ricordo Lotfi e Yousef, ed anche altre persone che non conosco”””””.

Intanto a Milano, sino alla sua partenza per la Francia, alla fine del 2001, preceduta da un altro periodo trascorso in Francia nell’estate 2000 presso uno zio a Perpignan, Tlili Lazhar aveva continuato a frequentare regolarmente e quasi esclusivamente la moschea di via Quaranta non frequentando invece quasi più la moschea di via Jenner.

Le persone che egli incontrava, non solo Saber ma anche Khaled, Youssef, Farid, Tarek, Abou Hamem, Moussa e Faouzi, quasi tutti rientrati dall’Afghanistan, continuavano ad essere convinte della necessità di fare la *jihad* e proseguivano nelle forme di indottrinamento consuete tra cui, in particolare Faouzi e Tarek, l’ascolto a casa delle audiocassette che inneggiavano alla *jihad*²².

Nel frattempo Tlili aveva congegnato con Riabi Zied di fare un **“doppione” del suo permesso** che da un lato avrebbe consentito a Zied, privo di permesso, di girare con un permesso di soggiorno con la fotografia dello stesso Zied ma le generalità di Tlili, dall’altro lato avrebbe consentito a Tlili, che non lavorava, di utilizzare per il rinnovo del permesso di soggiorno le buste paga che gli forniva Riabi Zied che lavorava sotto il nome di Tlili nella consegna delle “Pagine Gialle”.

L’episodio di doppia falsificazione e sostituzione d’identità, già toccato da Tlili in occasione dell’interrogatorio in data 30.5.2006 dinanzi a questo G.I.P., é stato meglio descritto da Tlili nell’interrogatorio in data 20.10.2006.

“”””Zied nel 1999/2000 lavorò per pochi mesi per conto delle Pagine Gialle, nel senso che con il furgone Renault Express di Abou Hachem aveva colto l’opportunità di lavorare distribuendo gli elenchi telefonici.

²¹ Cfr. interrogatorio del 25.10.2006, f. 2.

²² Cfr. interrogatorio del 9.10.2006, f. 3.

IL SUPPORTO LOGISTICO FORNITO DA TLILI LAZHAR ALLE ATTIVITA' DELL'ORGANIZZAZIONE.

Durante la sua permanenza a Milano dopo il ritorno dall'Afghanistan ed anche in Francia, Paese in cui Tlili si era definitivamente trasferito a partire dall'ottobre 2001 andando a vivere a Marsiglia ove aveva trovato un lavoro come imbianchino, Tlili Lazhar aveva continuato a fornire un appoggio logistico seppur non particolarmente intenso e convinto alle attività del gruppo.

Alcuni mesi dopo il suo rientro in Italia, **Essid Sami** gli aveva chiesto di accompagnare in Francia e precisamente a **Nizza suo fratello arrivato come clandestino** proveniente dalla Tunisia. Tlili aveva accettato e aveva accompagnato a Nizza il fratello di Essid Sami con la Fiat Tipo di Harmassi Faouzi.

Essid lo aveva ricompensato per tale attività con la somma di 300 mila lire²³.

Successivamente Tlili aveva fatto per conto di Essid un secondo e più impegnativo viaggio a Nizza accompagnandovi **un vero a proprio mujaheddin e cioè Bechir Zaied** che intendeva poi attraversare la Spagna e **imbarcarsi per l'Algeria** per unirsi ai combattenti della "montagna".

Intendeva così raggiungere altri militanti che dopo il rientro dall'Afghanistan si erano già trasferiti in Algeria come Abou Hamem e Moussa²⁴.

Anche in questo caso Essid Sami aveva finanziato il viaggio a Nizza con la somma di 300 mila lire.

Tlili aveva poi appreso che Bechir Zaied aveva effettivamente raggiunto l'Algeria ma era stato arrestato ed estradato in Tunisia.

Nel medesimo contesto Tlili ha narrato che qualche tempo prima Riabi Zied, una volta rientrato dall'Afghanistan ed andato a vivere per un certo periodo a casa di Essid Sami a Gallarate, poi da Abou Hachem nei pressi di Piazzale Lotto e per qualche tempo in Viale Bligny a casa di Harmassi e dello stesso Tlili, un giorno nella moschea di Via Quaranta aveva proposto a Tlili di andare con lui a fare la jihad in Algeria con la prospettiva, dopo la vittoria, di continuare la jihad in Tunisia, Paese natale di entrambi.

Zied gli aveva detto che non mancavano nè armi nè soldi ma Tlili, evidentemente ormai pieno di dubbi sull'ideologia della jihad, aveva rifiutato e gli aveva risposto che era sua intenzione piuttosto fare una vita normale e sposarsi.

Nell'interrogatorio del 20.10.2006 Tlili, sempre con riferimento al supporto logistico comunque fornito durante la sua permanenza a Milano prima di espatriare in Francia, è tornato in dettaglio sul furto del furgone Renault diretto in Algeria di cui aveva già parlato negli interrogatori dinanzi a questo G.I.P.:

“””” Saber un giorno mi chiese di rubare un furgone dello stesso modello di quello di Abou Hachem che usava Zied. Infatti, come mi disse Saber e poi anche Zied, Zied aveva deciso di andare “sulla montagna”, nel senso da me già spiegato in un precedente interrogatorio. Abou

²³ Cfr. interrogatorio del 16.10.2006, f. 3.

²⁴ Cfr. interrogatorio del 16.10.2006, fogli 3 e 4.

Hachem gli aveva messo a disposizione il suo vecchio furgone per trasportare materiale che serviva ai fratelli algerini.

Quel furgone però era così malmesso che non sarebbe arrivato neanche a Genova, per cui era necessario averne uno più nuovo da poter sostituire il vecchio utilizzando gli stessi documenti.

Io rubai un Renault Express bianco a Milano in Zona San Siro più o meno nel luogo indicato con una X nel disegno da me fatto che si allega al verbale (allegato 1).

Da quelle parti abitava anche Abou Hachem, e comunque vi saprei condurre esattamente nel posto dove il furgone è stato da me rubato.

*Successivamente, senza che Saber mi specificasse nulla in quanto era sottinteso, **cambiai le targhe del furgone rubato con quelle del furgone di Abou Hachem**, cambiai le serrature, il blocco di accensione e il tappo del carburante con pezzi nuovi fornitimi da Zied, e poi portai il furgone di Abou Hachem in via Novara dandogli fuoco, esattamente dove ci sono diversi sfasciacarrozze e nel punto segnato con una X nel disegno che ho appena fatto e che allego al verbale (allegato 2), luogo dove vi saprei condurre.*

Andai in giro alcuni giorni con quel furgone, parcheggiandolo sotto casa nei pressi di viale Bligny.

Una mattina lo consegnai a Zied che l'avrebbe caricato con l'abbigliamento militare (scarpe, tute ecc.) che mi disse che aveva acquistato alla fiera di Senigallia, e che quindi sarebbe partito per l'Algeria.

Non so dove fosse depositato l'abbigliamento militare che lui doveva caricare sul furgone prima di partire.

In quel momento sapevo che Zied stava partendo per andare "sulla montagna", e che sia il furgone che avevo rubato e preparato per lui, sia l'abbigliamento che stava trasportando, servivano per la jihad in Algeria.

Tuttavia io avevo fatto ciò non per dare un mio contributo alla jihad, ma per soldi in quanto Saber mi aveva dato 500.000 lire per questo lavoro. Da quella mattina in viale Bligny non ho più visto Zied²⁵."

Si trattava del medesimo tipo di furgone di cui Abou Hachem aveva in un primo momento commissionato il furto a Jelassi Riadh, ma, come narrato da questi nei suoi interrogatori, egli non era riuscito a trovare il furgone giusto e l'incarico era stato quindi affidato da Essid a Tlili con maggiore successo²⁵.

Come si vedrà nel prosieguo, sia il furto del furgone nel luogo indicato da Tlili sia l'incendio di quello gemello di Abou Hachem hanno trovato pieno riscontro negli accertamenti eseguiti dagli operanti.

Infine un altro episodio di supporto logistico, richiestogli da chi si trovava a Milano, si era verificato quando Tlili già abitava a Marsiglia.

Durante la sua permanenza a Peshawar in Pakistan a casa di Abou Nassim e cioè Fezzani Moez, Tlili aveva conosciuto **Hamza "il libico"**²⁶.

²⁵ Si ricordi che Jelassi Riadh nell'interrogatorio in data 15.9.2003 ha anche narrato la parte finale della vicenda del furto, spiegando che pur non essendo riuscito a trovare il furgone Renault Express necessario, era stato comunque incaricato da Sassi Lassaad di spostare il vecchio furgone dello stesso Sassi Lassaad e di parcheggiarlo vicino a quello individuato e rubato con successo da Tlili, in previsione dello spostamento, da un automezzo all'altro, del materiale che doveva essere mandato in Algeria. In tale occasione Jelassi Riadh aveva dato un'occhiata all'interno del furgone di Sassi Lassaad ed aveva notato che vi era una cassa di legno piuttosto pesante che a suo avviso conteneva forse anche armi ed esplosivi.

Hamza era venuto a trascorrere una giornata in casa di Abou Nassim insieme ad altri due giovani *mujaheddin* libici che dimoravano nella vicina “casa” dei libici e in quei giorni era alla ricerca di un passaporto per andare in Olanda²⁷.

Tlili lo ha descritto come una persona molto preparata in materia religiosa e che parlava bene l’arabo classico.

Non aveva avuto più notizie di lui sino a quando, mentre si trovava già a Marsiglia, Harmassi Faouzi lo aveva informato che Hamza era in Italia e qualche settimana dopo proprio Hamza gli aveva telefonato comunicandogli che stava per venire a Marsiglia e che era ancora alla ricerca di un biglietto per l’Olanda.

Hamza si muoveva con documenti falsi e per andare a trovare il fratello che abitava in Olanda aveva deciso per maggior sicurezza di fare il giro da Marsiglia.

Tlili si era allora reso disponibile ad aiutarlo comprandogli un biglietto ferroviario da Marsiglia ad Amsterdam ed andandolo a prendere alla stazione di Marsiglia prima che egli ripartisse alla volta dell’Olanda.

Ancora una volta Tlili si era reso quindi disponibile a favorire gli spostamenti clandestini dei *mujaheddin* con i quali era entrato in contatto in Afghanistan e in questo caso in favore di un personaggio di assoluto rilievo come Hamza “il libico”.

Nella fase finale delle sue dichiarazioni, prima di sottoporsi il 2.11.2006 e il 30.11.2006 agli interrogatori finalizzati prevalentemente all’effettuazione dei riconoscimenti fotografici, Tlili Lazhar ha toccato anche un argomento assai delicato e cioè quello relativo **ai maltrattamenti subiti in Francia durante gli interrogatori svoltisi nei primi giorni di detenzione** e cioè prima, in base alla legislazione di tale Paese, dell’intervento dei Magistrati.

Infatti, a seguito di una precisa sollecitazione del Pubblico Ministero a rendere più espliciti alcuni accenni precedenti, Tlili in data 25.10.2006 ha voluto dichiarare:

*“”””Quando sono stato arrestato a Marsiglia, sono rimasto 5 giorni senza poter parlare con il mio avvocato... In quei primi quattro giorni sono stato picchiato durante gli interrogatori. In particolare, durante gli interrogatori fatti dalla DST di Parigi. **Questi interrogatori si svolgevano sempre con me seduto ad una sedia con le mani legate dietro la schiena ed a loro volta legate alla sedia.** Durante questi interrogatori il capo dei poliziotti di Parigi presenti mi ha picchiato.*

*Una prima volta ho ricevuto prima 3 o 4 schiaffi forti e poi **5 o 6 pugni in faccia, e le botte arrivavano quando non davo le risposte che loro volevano.** In quella prima occasione mi uscì il sangue dalla bocca e io rimasi con il viso sporco di sangue fino al mio rientro in cella. Le domande che il capo dei poliziotti della DST di Parigi mi faceva erano relative ad un’intercettazione fatta dalla polizia italiana tra Zied e Zouheir, dove Zouheir chiedeva a Zied un passaporto per rientrare in Italia. Io non sapevo nulla di quella telefonata, e comunque non sapevo nulla dei motivi per i quali Zouheir volesse rientrare in Italia. Col tempo, mesi dopo, ho pensato che Zouheir volesse tornare in Italia per l’attentato a Strasburgo del Natale del 2000, e ciò perché avevo visto per televisione che Saber si era recato in Spagna e in Belgio.*

Una seconda volta, sempre dallo stesso capo della DST di Parigi, ho ricevuto degli schiaffi e dei pugni durante un interrogatorio dove mi si chiedeva di una telefonata tra Jelassi Riadh e me dove si parlava di una bomba, e loro volevano sapere cos’era la storia di questa bomba. Non esiste però nessuna telefonata tra Riadh e me, tantomeno una telefonata dove si parla di una bomba. Non ho mai parlato di bombe o di esplosivi con Riadh.

²⁶ Si identifica in Faraj Faraj Hassan, nato in Libia il 28.11.1980, destinatario di un ordine di custodia cautelare nell’ambito dell’indagine Bazar e a lungo detenuto in Gran Bretagna.

²⁷ Cfr. interrogatorio del 2.11.2006, f. 7.

I RISCONTRI EFFETTUATI E LE CIRCOSTANZE CHE EMERGONO IN RELAZIONE A CIASCUN SOGGETTO INDICATO DA TLILI LAZHAR.

Per la prima volta quindi un collaboratore di giustizia ha riferito in merito alla sua esperienza diretta nei campi di addestramento e di indottrinamento in Afghanistan fornendo importantissimi elementi per ricostruire quale fosse l'attività ivi svolta e come la stessa **fosse strettamente collegata all'Italia e all'Europa** tanto che, come si é accennato, dalle dichiarazioni di Tlili Lazhar si desume complessivamente la presenza nei campi di ben venti militanti, tra identificati e non identificati, provenienti solo dall'Italia.

Ed é inoltre emersa ancora una volta con grande nettezza la funzione svolta dalla Moschea di viale Jenner quale luogo di persuasione e di avvio alla Guerra santa e quindi la sua caratteristica non solo di luogo di preghiera ma di punto di riferimento logistico e funzionale alla rete jihadista.

Le dichiarazioni di Tlili Lazhar risultano certamente credibili e coerenti sul piano logico e sono riscontrate sia sul piano intrinseco sia sul piano estrinseco in quanto in piena sintonia sia con il quadro probatorio raccolto nelle precedenti fasi delle indagini ed in particolare nell'indagine "Haidora" basata sulle dichiarazioni di Jelassi Riadh, sia con quanto é stato direttamente raccolto nel presente filone d'indagine grazie agli ulteriori accertamenti di p.g. svolti dopo le dichiarazioni di Tlili Lazhar dal personale del G.I.C.O. di Milano.

Sotto il primo profilo appare sufficiente richiamare in questa sede, infatti, che buona parte delle dichiarazioni di Tlili, pur contenendo numerosi elementi di novità legati al fatto che il suo racconto del viaggio e della permanenza in Afghanistan sono in presa diretta, sono del tutto **sovrapponibili alle dichiarazioni rese da Jelassi Riadh.**

Ci si riferisce in particolare alle modalità ed alle ragioni della "conversione" di Riabi Zied ed al suo trascinarsi degli altri nell'opera di convinzione al dover intraprendere la Guerra santa e ad episodi come lo spaccio di banconote false, lo spaccio di sostanze stupefacenti, il furto del furgone Renault destinato all'Algeria, tutti episodi descritti da Jelassi e da Tlili in modo sostanzialmente uniforme così come sono corrispondenti nei due racconti i ruoli da essi attribuiti ai capi e a molti dei singoli partecipi delle cellule che operarono a Milano sino al 2001.

E' stato così possibile avere **prova certa dell'appartenenza all'associazione** di alcuni soggetti ora indicati nel capo A) di imputazione e cioè **Ignaoua Habib**, reclutatore sulla piazza milanese, **Fezzani Moez e Nasri Riadh**, organizzatori dell'attività dei tunisini rispettivamente a Peshawar e a Jalalabad, **Rihani Lotfi e Zaied Bechir**, "combattenti" in Afghanistan e poi in altri luoghi, Rihani in Iraq ove potrebbe essere morto in azione suicida e Zaied Bechir in Algeria ove infine é stato arrestato e trasferito in Tunisia.

Per quanto concerne poi gli specifici reati strumentali che accompagnano nel capo d'imputazione l'accusa associativa é sufficiente, in sintesi, fare riferimento, alla luce di quanto già ampiamente esposto, al fatto che ciascun episodio é dettagliatamente descritto negli interrogatori resi da Tlili Lazhar.

In particolare la falsificazione del permesso di soggiorno di Tlili anche con l'utilizzo delle fotografie e del contratto di lavoro di Riabi (capi 2 e 3) é descritta negli interrogatori in data 30.5.2006 e 20.10.2006, la cessione da parte di Riabi Zouheir a Tlili di quattro chili di hashish (capo 4) é descritta nell'interrogatorio in data 2.10.2006 e così anche la falsificazione dei passaporti e dei visti d'ingresso necessari a Tlili e ai fratelli Riabi per raggiungere l'Afghanistan (capo 6).

Nell'interrogatorio in data 16.10.2006 sono descritti l'incarico dato da Essid Sami a Tlili di fare espatriare in Francia il fratello (capo 7) ed il successivo incarico di fare espatriare in Francia

Zaied Bechir diretto a proseguire il suo viaggio clandestino verso l'Algeria (capo 8) ed altresì la spendita di numerose banconote contraffatte posta in essere da Cherif Said in concorso con Bouchoucha Mokhtar (capo 9) infine negli interrogatori in data 30.5.2006 e 20.10.2006 é dettagliatamente descritta la più volte citata vicenda del furto del furgone Renault rubato nella zona di piazzale Lotto da Tlili su incarico di Essid Sami e di Riabi Zied (capo 10).

Come si é accennato numerosi sono i passaggi in cui le circostanze narrate da Tlili si intersecano con il materiale probatorio raccolto nel corso delle precedenti indagini saldandosi in modo coerente a questo.

Tra i tanti particolari l'utilizzo dell'espressione "pantaloni verdi" per riferirsi a documenti falsi, ricordata anche da Jelassi, la visita a Milano presso Essid Sami di Maaroufi Tarek chiamato Abou Ismail, proveniente dal Belgio, l'arresto di Riabi Zouheir a Damasco sulla via del rientro in Italia dall'Afghanistan ed in seguito il suo fortunoso arrivo in Tunisia.

Altri accertamenti sono stati svolti **direttamente nell'ambito della presente indagine ed hanno avuto esito positivo** e di piena conferma delle dichiarazioni di Tlili Lazhar.

Grazie ad un sopralluogo effettuato in data 9.11.2006, Tlili ha riconosciuto nell'area di parcheggio sita all'altezza di via Marco Cremosano n. 4, in zona piazzale Lotto, il luogo ove aveva rubato il furgone Renault modello Express di colore bianco (cfr. annotazione del G.I.C.O. in data 14.11.2006) ed ha riconosciuto altresì il punto all'intersezione tra la via privata San Romanello e via Novara ove aveva dato alle fiamme il vecchio furgone Renault Express di Sassi Lassaad dal quale aveva prelevato le targhe.

Il furgone Renault del modello e del colore indicato da Tlili é risultato effettivamente rubato il 27.9.2000 nell'area di sosta di via Cremosano n. 4 al proprietario Geltrudini Fabrizio che l'aveva lasciato lì parcheggiato ed é altresì risultato che pochi giorni dopo, il 6.10.2000, personale della Polizia Municipale di Milano aveva rinvenuto in via San Romanello un furgone Renault Express privo di targhe ed allo stato di rottame (cfr. annotazione conclusiva del G.I.C.O. in data 4.4.2007, ff.. 28-29).

L'episodio narrato da Tlili ha avuto, quindi, pieno riscontro ed é significativo il fatto che i luoghi ove il furgone é stato rubato ed il vecchio furgone é stato bruciato siano entrambi non distanti da quella che era allora l'abitazione di Sassi Lassaad in via Paravia n. 84.

Inoltre Tlili Lazhar, nel corso di un sopralluogo svoltosi insieme agli operanti, ha riconosciuto **l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini** come l'ospedale in cui era stato curato per cercare di riparare i danni riportati alla mano destra in conseguenza dell'esplosione della bomba a mano con la quale si stava addestrando in Afghanistan (cfr. verbale di sopralluogo del G.I.C.O. in data 14.11.2006).

Gli accertamenti subito effettuati presso l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini hanno poi consentito di verificare che presso tale ospedale il 21.10.1999 Tlili, presentatosi con il suo vero nome, era stato sottoposto ad una radiografia alla mano destra e, tra il 29 novembre ed il 6 dicembre 1999, era stato sottoposto presso la Divisione di Microchirurgia della Mano di tale Istituto, ad una serie di interventi per il recupero della funzionalità dei monconi del terzo e del quarto dito della mano destra, interventi seguiti sino a marzo 2001 da visite di controllo ambulatoriali (cfr. annotazione del G.I.C.O. in data 15.11.2006).

Nell'annotazione in data 4.4.2007 inoltre, il Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza di Milano che su delega del Pubblico Ministero ha eseguito

le indagini, ha approntato inoltre una serie di schede riguardanti i principali soggetti cui fanno riferimento le dichiarazioni di Tlili Lazhar ed emerge che tutti i dati essenziali forniti da quest'ultimo su ciascun personaggio corrispondono con gli elementi a conoscenza della polizia giudiziaria.

In particolare, e limitandosi ai personaggi ed alle circostanze di maggior spessore, rinviando per il resto alla lettura della dettagliata annotazione, risulta con riferimento al personaggio di maggior rilevanza e cioè **Es Sayed Abdelkader**, chiamato Abou Salah e riconosciuto in fotografia da Tlili, che questi é stato condannato in Egitto a dieci anni di reclusione per omicidio volontario ed é stato il personaggio forse di maggior spicco all'interno dell'indagine Al Muhajirun" anche se l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti il 28.11.2001 era rimasta ineseguita poiché egli si era già trasferito in Afghanistan.

Di fatto Es Sayed é, come già si é accennato, con ogni probabilità perito in occasione di un bombardamento effettuato in Afghanistan nella zona di Tora Bora, ove egli si trovava con milizie Talebane, effettuato da forze della coalizione occidentale nell'ambito dell'operazione "Enduring Freedom".

Per quanto concerne **Essid Sami Ben Khemais**, detto Saber, egli é stato invece tratto in arresto a seguito di ordine di custodia cautelare emesso nell'ambito della medesima indagine che riguardava anche Es Sayed e, condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, é tuttora detenuto.

Egli é stato altresì destinatario, nell'ambito dell'indagine "Haidora" di un'altra ordinanza di custodia in data 17.05.2005 in relazione all'aggressione in danno di un cittadino tunisino a Como, considerato "spia del Consolato", episodio che avrebbe visto Essid quale organizzatore ed autore materiale.

Essid Sami inoltre é stato condannato nel 2002 ad una lunga pena detentiva dal Tribunale Militare Permanente di Tunisi per partecipazione ad un'organizzazione terroristica e incitamento al compimento di atti terroristici.

Ma soprattutto nell'annotazione di p.g. del G.I.C.O. sono riportate le movimentazioni tra il 1994 e il 2001 dei conti correnti bancari a lui riconducibili che hanno evidenziato **spostamenti anche dell'ordine di lire 70 milioni all'anno** e un considerevole numero di bonifici diretti verso un soggetto, con ogni probabilità un prestanome, in Dubai (U.A.E.) nonché altre transazioni dirette a Paesi esteri quali la Tunisia, la Turchia e lo Yemen.

Gli schemi riepilogativi approntati dal G.I.C.O. meritano di essere riprodotti in questa sede:

<i>Conto n.</i>	<i>Istituto</i>	<i>Intestatario</i>	<i>Periodo</i>
3501538/01/07	Banca Commerciale Italiana Busto Arsizio	ESSID Sami Ben Khemais	02/03/1999 - 21/08/2000
3501538/02/08	Banca Commerciale Italiana Busto Arsizio	ESSID Sami Ben Khemais	11/01/2000 - 16/10/2000 (estinto 20/04/2001)
5065.55	Monte dei Paschi Siena filiale Legnano	ESSID Sami Ben Khemais	14/07/1994 - 26/01/1995
5662.47	Monte dei Paschi Siena filiale Legnano	ESSID Sami Ben Khemais	22/03/1996 - 15/09/1997
3886	Banco di Brescia filiale 21 Milano	ESSID Sami Ben Khemais	01/10/2000 - 23/10/2001
20824/1	Cariplo Ag. Legnano	SERVICE Scarl	<i>nessun movimento</i>

- Conto "5662.47 Monte dei Paschi di Siena":

<i>Data</i>	<i>Debito Lit.</i>	<i>Credito Lit.</i>	<i>Beneficiario / Ordinante</i>	<i>Causale</i>
28.03.1996		480.000	ESSID / Tahar EL MESTAISSE	bonifico da estero SOCIETE DE BANQUE SUISSE 2, Rue de la Confederation 1211 Geneve - CH

▪ Conto “3501538/01/07 Banca Commerciale Italiana”:

<i>Data</i>	<i>Debito Lit.</i>	<i>Credito Lit.</i>	<i>Beneficiario / Ordinante</i>	<i>Causale</i>
08.03.1999	7.028.500		J.J. Pincon	bonifico estero su c/c 30123773 Barclays Bank filiale Londra [20.67.88] (UK) - £ 7 mln
08.03.1999	3.598.121		Pacha Wazir	bonifico estero su c/c 0648641300 Mashreq Bank PSC filiale Dubai (UAE) – USD 2000 (£ 1781)
06.04.1999	5.816.032		Pacha Wazir	bonifico estero su c/c 0648641300 Mashreq Bank PSC filiale Dubai (UAE) – USD 3200 (£ 1806)
19.05.1999	6.145.862		Pacha Wazir	bonifico estero su c/c 0648641300 Mashreq Bank PSC filiale Dubai (UAE) – USD 3350 (£ 1823)
20.07.1999	5.537.448		Pacha Wazir	bonifico estero su c/c 0648641300 Mashreq Bank PSC filiale Dubai (UAE) - USD 2882,55
23.08.1999	5.276.470		Pacha Wazir	bonifico estero su c/c 0648641300 Mashreq Bank PSC filiale Dubai (UAE) – USD 2880 (£ 1819)
30.08.1999	2.823.144		Pacha Wazir	bonifico estero su c/c 0648641300 Mashreq Bank PSC filiale Dubai (UAE) – USD 1500 (£ 1857)
16.09.1999	5.114.963		Pacha Wazir	bonifico estero su c/c 0648641300 Mashreq Bank PSC filiale Dubai (UAE) – USD 2720 (£ 1867)
27.09.1999	6.406.289		Pacha Wazir	bonifico estero su c/c 0648641300 Mashreq Bank PSC filiale Dubai (UAE) – USD 3430 (£ 1856)
04.11.1999	2.349.450		Pacha Wazir	bonifico estero su c/c 0648641300 Mashreq Bank PSC filiale Dubai (UAE) – USD 1250 (£ 1850)
23.11.1999	4.035.227		Pacha Wazir	bonifico estero su c/c 0648641300 Mashreq Bank PSC filiale Dubai (UAE) – USD 2100 (£ 1904)
21.12.1999	3.449.599		Pacha Wazir	bonifico estero su c/c 0648641300 Mashreq Bank PSC filiale Dubai (UAE) – USD 1780 (£ 1917)
21.12.1999	1.034.294		Pacha Wazir	bonifico estero su c/c 0648641300 Mashreq Bank PSC filiale Dubai (UAE) – USD 520 (£ 1917)
29.12.1999		10.104.372	Essid	operazione divisa estera Fiorino Olandese 11.500
30.12.1999		7.780.366		operazione divisa estera Fiorino Olandese 8.855
30.12.1999	4.862.332		Pacha Wazir	bonifico estero su c/c 0648641300 Mashreq Bank PSC filiale Dubai (UAE) – USD 2500 (£ 1930)
07.01.2000	1.024.698		Pacha Wazir	bonifico estero su c/c 0648641300 Mashreq Bank PSC filiale Dubai (UAE) – USD 525 (£ 1881)
12.01.2000	3.221.276		Pacha Wazir	bonifico estero su c/c 0648641300 Mashreq Bank PSC filiale Dubai (UAE) – USD 1700 (£ 1873)
17.02.2000		339.757	Gemoud Madeleine CH 1116 Cottens	bonifico estero tramite Banca Popolare Sondrio Dir. Gen. Sondrio (ABI 05696-CAB 11091)
10.03.2000		2.879.932		Operazione divisa estera Franco Belga 60.000
13.03.2000	3.813.051		Pacha Wazir	bonifico estero su c/c 0648641300 Mashreq Bank PSC filiale Dubai (UAE) – USD 1890 (£ 2007)
20.03.2000		3.950.257	FRB.NYC	bonifico estero da Metropolitan Bank Ltd Karachi (Pakistan)
19.04.2000		115.924	Gemoud Madeleine	Bonifico estero

▪ Movimentazione attraverso i circuiti “Money Transfer”:

<i>Esecutore</i>	<i>Operazione</i>	<i>Controparte</i>
------------------	-------------------	--------------------

Generalità	Data	Verso	Lit.	da	A	circuito	Generalità
ESSID Sami	07/05/1998	Riceve	563.800	Regno Unito	Italia	Western Union	Val Veas
ESSID Sami	14/08/1998	Spedisce	1.000.000	Italia	Ungheria	Western Union	Kranti Said
ESSID Sami	19/08/1998	Spedisce	2.000.000	Italia	Svizzera	Western Union	Tahar El Mastaisser
ESSID Sami	30/12/1998	Spedisce	1.333.901	Italia	Svizzera	Western Union	Tahar El Mastaisser
ESSID Sami	30/11/1999	Riceve	1.396.000	Italia	Italia	Western Union	Yakub Omar
ESSID Sami	06/01/2000	Spedisce	900.000	Italia	Tunisia	Western Union	Elwedheni Ali Ben Said
ESSID Sami	07/06/2000	Riceve	1.135.000	Italia	Francia	Western Union	Saidani Mohamed Ben Brahim
ESSID Sami	22/06/2000	Spedisce	1.324.000	Italia	Turchia	Western Union	Torkwi Mohammad Fatima
ESSID Sami	16/09/2000	Riceve	747.800	Yemen	Italia	Western Union	Al Sakkaf Naseem Abdulkader
ESSID Sami	19/09/2000	Spedisce	8.640.000	Italia	Yemen	Western Union	Al Saqqaf Nassim
ESSID Sami	22/11/2000	Spedisce	1.033.600	Italia	Svizzera	Western Union	Ben Sai Naoufel
ESSID Sami	22/11/2000	Riceve	1.098.600	Spagna	Italia	Western Union	Essid ven Khemais Karim
ESSID Sami	27/11/2000	Riceve	982.200	Italia	Italia	Western Union	Essid ben Khemais Karim
ESSID Sami	30/11/2000	Spedisce	2.580.000	Italia	Regno Unito	Western Union	Hadj Azzam Jazid
ESSID Sami	12/12/2000	Riceve	2.079.000	Italia	Italia	Western Union	Thaer Mansour
ESSID Sami	15/01/2001	Riceve	1.188.000	Italia	Italia	Western Union	Mansour Thaer
ESSID Sami	31/03/2001	Spedisce	€ 60,98	Italia	Francia	Money Gram	Aouadi Mohamed Ben Belgacem

La ricostruzione di tali movimenti bancari conferma, ovviamente, le affermazioni di Tlili Lazhar il quale, una volta rientrato in Italia dall'Afghanistan ed entrato in contatto a Milano con Sassi Lassaad, cioè Abou Hachem, che egli prima non conosceva, e con Essid, anch'egli mai conosciuto in precedenza, aveva preso cognizione del fatto che il gruppo da loro diretto continuava ad inviare soldi a coloro che combattevano per la *jihād* all'estero ed è più che plausibile che **Dubai fosse una stazione di transito per il denaro avente come destinazione finale l'Afghanistan.**

Fezzani Moez, chiamato Abou Nassim, e cioè colui il quale dirigeva una delle due correnti in cui, secondo il racconto di Tlili Lazhar, si era diviso il gruppo dei combattenti tunisini in Afghanistan²⁸, è stato condannato a Milano all'inizio degli anni '90 per spaccio di sostanze stupefacenti ed, evidentemente "convertitosi" in seguito, è stato destinatario di misura cautelare nell'ambito dell'operazione "Ritorno" riguardante i frequentatori dell'appartamento di via Paravia 84 a Milano, domicilio, tra l'altro, di Sassi Lassaad.

Fezzani Moez è rimasto tuttavia **latitante** in quanto arrestato nell'agosto 1997 a Peshawar (Pakistan) dopo il suo allontanamento dall'Italia ma scarcerato poco dopo se ne sono perse le tracce. Evidentemente egli aveva raggiunto i campi di addestramento in Afghanistan ricoprendo all'interno dei gruppi tunisini un ruolo di direzione e in tal luogo ed in tale veste lo ha conosciuto Tlili Lazhar l'anno successivo.

Ignoua Habib è stato riconosciuto in fotografia da Tlili Lazhar e, come emerge sempre dall'annotazione del G.I.C.O., dopo una serie di condanne in Italia per reati comuni, è stato

²⁸ Si ricordi che anche Jelassi Riadh aveva appreso che Abu Nassim, ricercato in Italia, era il punto di riferimento dei tunisini in Afghanistan (cfr. int. 6.10.2003, f. 4)

arrestato, con altri due maghrebini, a Huesca, in Spagna, nel settembre 1999 e detenuto in quel Paese sino al 2002 per spendita di banconote false e utilizzo di documenti falsi.

In Spagna utilizzava, non a caso, un'autovettura Mitsubishi intestata a Zaiied Bechir ed anche documenti falsi intestati e provenienti da quest'ultimo, inoltre disponeva di una falsa carta d'identità intestata ad un cittadino palestinese e di una falsa carta d'identità intestata a tale Pierluigi D'oro, a conferma del carattere organizzato dell'attività di spaccio di banconote false che era stata messa in piedi dal gruppo in Spagna.

Anch'egli, come Fezzani Moez e Sassi Lassaad, frequentava l'appartamento di via Paravia a Milano e anch'egli é stato condannato nel 2002 dal Tribunale Militare di Tunisi per partecipazione alle organizzazioni terroristiche di matrice salafita operanti in quel paese. Attualmente, secondo le notizie di polizia acquisite, **si troverebbe in Gran Bretagna** e sarebbe rimasto in contatto con il medesimo ambiente fondamentalista all'interno del quale é vissuto negli ultimi dieci anni.

Nasri Riadh Ben Mohamed, chiamato Abou Doujana, prima di raggiungere l'Afghanistan e diventare il "capo" dei tunisini a Jalalabad, viveva a Bologna ed é anche stato condannato in Italia per spaccio di banconote false commesso nel 1997.

Destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel 1998 dal G.I.P. presso il tribunale di Bologna nell'ambito dell'indagine "Venti di Guerra" e rimasto quindi latitante, e, secondo le informazioni pervenute agli operanti, é stato in seguito catturato dalle forze americane e **si troverebbe tra i reclusi di Camp Delta a Guantanamo.**

Sia **Riabi Zouheir** sia il fratello **Zied** sono tra i condannati di cui alla sentenza emessa dal Tribunale Militare Permanente di Tunisi nel 2002 per la loro partecipazione ad una organizzazione terroristica attiva in quel Paese.

Entrambi **sarebbero stati uccisi** il primo in Tunisia, non lontano dalla capitale, il 3.1.2007 durante una serie di scontri a fuoco tra le Forze di sicurezza ed un folto gruppo di terroristi, ed il secondo in Algeria in circostanze analoghe in una data non precisata.

Non é stata tuttavia ancora acquisita alcuna notizia ufficiale in merito alle loro morti per cui é necessario comunque procedere all'emissione del presente provvedimento, così come non vi é notizia ufficiale della morte, anch'essa riferita da agenzie di stampa, di Abou Hachem e cioè Sassi Lassaad il quale sarebbe stato tra **i capi del gruppo di terroristi distrutto dalle forze tunisine nel gennaio 2007.**

Anch'egli era latitante in relazione all'ordine di custodia emesso da questo G.I.P. nell'ambito dell'indagine "Haidora" e figurava tra le persone condannate in contumacia con la sentenza del Tribunale Militare di Tunisi.

Di **Rihani Lotfi**, che ha vissuto per un certo periodo a Peschiera Borromeo insieme a Cherif Said, non si hanno più notizie da quando egli é sfuggito all'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare emesse nei suoi confronti nell'ambito dell'indagine "Bazar".

Avrebbe comunque raggiunto l'Iraq negli ultimi mesi del 2002 e, secondo informazioni di fonte d'intelligence pervenute agli operanti, dovrebbe essere perito in quel paese nel corso di **un'azione suicida commessa all'inizio del 2003.**

Di particolare interesse, a fini di riscontro del racconto di Tlili Lazhar e delle complessive emergenze d'indagine é la posizione di **Zaiied Bechir**. Egli, dopo il suo ritorno dall'Afghanistan, é stato arrestato il 15.4.2001 nel porto di Orano, in Algeria, proveniente dalla Spagna, al termine del viaggio effettuato, come si ricorderà, sino a Nizza insieme a Tlili Lazhar. Zaiied Bechir é stato, qualche mese dopo, estradato in Tunisia e, **tuttora detenuto in tale Paese**, figura tra i pochi condannati non in contumacia nel processo svoltosi dinanzi al Tribunale Militare di Tunisi.

Nel corso delle indagini ha assunto un atteggiamento di almeno parziale collaborazione²⁹ in quanto, pur negando di essere riuscito a raggiungere l'Afghanistan, ha ammesso di aver fatto parte di un'associazione che reclutava i tunisini nell'Italia settentrionale e della quale elementi di spicco erano Essid Sami e Bouchoucha Mokhtar.

Gli aderenti al gruppo, sempre secondo le confessioni di Zaied Bechir, adottavano nomi falsi e cioè "nomi di battaglia" per confondere le Autorità e si riunivano in vari appartamenti ove, dopo aver approfondito il valore "religioso" del loro impegno, venivano convinti a recarsi a combattere in Afghanistan o **in Algeria per combattere in tale ultimo Paese e, in prospettiva, anche in Tunisia, il Governo considerato "miscredente"**.

Al momento del suo arresto, Zaied Bechir era stato trovato in possesso dell'equivalente di circa tre milioni di lire italiane in valuta anche spagnola e statunitense, che egli ha affermato di aver ricevuto da Bouchoucha Mokhtar nel momento in cui aveva ricevuto l'ordine di raggiungere l'Algeria per mettersi in contatto con i membri del gruppo "**Al Bakuna ala Al Ahd**"³⁰ che, in lingua araba, significa "I Fedeli al Giuramento".

Zaied Bechir ha anche narrato di essersi recato alla fine del 1999 in casa di **Waddani Habib**, detto Sekseka, che gli aveva mostrato kalshnikov, altri mitra e granate in perfetto stato di funzionamento e che dovevano essere inviate in Tunisia.

Waddani Habib, come risulta dall'intercettazione di alcune conversazioni tra i suoi parenti effettuate nel corso del presente procedimento, é sicuramente morto in un'azione suicida e la circostanza relativa alla presenza di armi presso la sua abitazione testimonia l'elevata pericolosità delle cellule che si erano costituite a Milano.

In conclusione le parziali confessioni di Zaied Bechir, che potrebbe essere anche interrogato per rogatoria dopo la notifica della presente misura cautelare, da un lato confermano il racconto di Tlili Lahzar e da un lato integrano gli elementi di colpevolezza a suo carico che legittimano l'adozione di questo provvedimento.

²⁹ Si vedano le notizie riferite nell'annotazione della DIGOS di Milano in data 26.3.2004, pagg. 148 e ss..e la riproduzione pressochè integrale delle sue dichiarazioni contenuta nella sentenza del Tribunale Militare di Tunisi in data 30.1.2002

³⁰ Si tratta di una formazione staccatasi dal G.IA. su posizioni ancor più radicali.

IL PROBLEMA DELL'ATTIVITA' TERRORISTICA IN ALGERIA COME DATO DI COMUNE CONOSCENZA.

In tema di valutazione degli elementi di prova, si pone, in questa come in altre indagini, un problema che riguarda non tanto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di ciascuno degli indagati, requisito che appare raggiunto per tutti alla luce delle considerazioni ora esposte, quanto **l'acquisizione della prova dell'esistenza stessa del contesto di eventi** in cui si inseriscono le condotte che loro sono attribuite e ciò soprattutto al fine di qualificare come aggravate dalla finalità di terrorismo le condotte stesse .

Infatti il segmento dell'imputazione associativa oggetto della presente indagine, la maggior parte dei fatti narrati da Tlili Lazhar ed alcuni specifici episodi quali l'invio in Algeria del furgone pieno di materiale logistico guidato da Riabi Zied, riguardano eventi verificatisi all'estero, in Afghanistan e in Algeria, e come tali non oggetto di specifici e diretti accertamenti di polizia giudiziaria o di sentenze che possano avere come presupposto la loro esistenza storica e i loro passaggi essenziali.

In altre parole se vi sono sentenze, e ormai numerose, emesse da Autorità Giudiziarie italiane che ripercorrono, descrivono e definiscono il fenomeno "mafia" che é lo scenario di fondo di tante imputazioni associative e di episodi e delitti specifici ad essa collegati, non vi sono sentenze, e sarebbe difficile ipotizzare il contrario, che, sulla base di accertamenti di polizia giudiziaria di tipo tradizionale, prendano in esame direttamente il fenomeno delle attività terroristiche sviluppatasi in Afghanistan e in Algeria ed eventualmente sviluppatasi verso l'esterno dalle basi esistenti in tali Paesi o, al contrario, sostenute da aiuti in uomini e mezzi, provenienti da Paesi europei.

In verità mai nessuno ha messo in dubbio che in Afghanistan, quantomeno dalla proclamazione dell'Emirato Islamico del Mullah Omar nel 1997, ma certo anche in una fase precedente, realtà politico-religiosa che sino all'intervento americano del 2001 proteggeva in tale Paese le strutture di Al Qaeda, fossero presenti campi di indottrinamento e di addestramento alla Guerra santa finalizzati a forgiare mujaheddin. Militanti cioè pronti non solo a controllare con metodi terroristici il territorio e a distruggere le residue forze anti-talebane quali l'Alleanza del Nord ma soprattutto a esportare le tecniche terroristiche quasi **in ogni angolo del mondo**, dai Paesi occidentali ai Paesi arabi governati in realtà da regimi "apostati" che si erano allontanati dalla fede del vero Islam quali la Turchia e il Marocco.

Il problema si è posto, forse per il carattere più interno e secondario del teatro di scontro e di conseguenza per il minor volume di informazioni, in relazione a quanto avvenuto **in Algeria a partire dal marzo 1992**³¹ tanto che alcuni provvedimenti giudiziari, emessi dal G.I.P. e dal

³¹ Data in cui il Governo algerino, in concomitanza con il secondo turno delle competizioni elettorali, ha sciolto il F.I.S. (Fronte Islamico di Salvezza) le cui formazioni e in seguito il G.I.A. (Gruppo Islamico Armato) e il G.S.P.C. (Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento) hanno quindi dato inizio ad una vasta campagna terroristica, che a tutt'oggi non si è conclusa nonostante la pacificazione proposta del 1999 dal Presidente Abdelaziz Bouteflika. Si ricordi che il G.I.A. ha commesso nel 1995 anche alcuni attentati con vittime in territorio francese in danno di stazioni della metropolitana e altri luoghi pubblici.

Tribunale del Riesame presso il Tribunale di Napoli³² nel respingere, peraltro non solo per questa ragione, le richieste di applicazione di misure cautelari presentate dalla Procura della Repubblica nei confronti di alcuni algerini di stanza a Napoli, presunti militanti proprio delle organizzazioni terroristiche attive in Algeria, **hanno in sostanza rifiutato quali dati di conoscenza storica condivisa, quello che nel codice penale viene definita “fatto notorio”** e non ha bisogno di essere provata tramite accertamenti e testimonianze, **il dato appunto dell'esistenza di un'ampia attività terroristica in quel Paese.**

Secondo tali provvedimenti alcuni avvenimenti, come la storia della lotta armata in Algeria e gli episodi terroristici che l'hanno contraddistinta ad opera del G.I.A e di altri gruppi che da esso si sono staccati, “non apparterebbero al patrimonio di conoscenze comuni che il Giudice può porre a fondamento della sua decisione” e quindi non potrebbero essere utilizzati come presupposti e circostanze significative per alcun provvedimento.

Tale impostazione, alquanto rinunciataria e riduttiva, **è stata giustamente censurata dalla Suprema Corte** che, nell'annullare con rinvio i provvedimenti citati ha considerato semplicistica la valutazione e carente l'approccio culturale e giuridico della nozione di “fatto notorio” implicita nei provvedimenti annullati³³.

Infatti secondo la Corte di Cassazione il “fatto notorio”, qualora a tale desueta terminologia si voglia ancora fare riferimento, “nell'odierna società, sempre più integrata e transnazionale, non può essere valutato in un ristretto ambito locale” poichè in tal modo, prosegue la Suprema Corte **“il Giudice di fonte a vicende che coinvolgono il nostro ed altri Paesi finirebbe ineluttabilmente col pervenire ad un sostanziale “non liquet”, rifiutandosi di considerare fatti anche eclatanti che, per la loro rilevanza, sono da ritenere di comune conoscenza”.**

Questo Giudice condivide pienamente l'indicazione fornita dalla Corte di Cassazione che necessariamente comporta il dovere di informarsi che può essere soddisfatto con l'analisi degli scritti di analisti e storici, ampiamente accessibili, che hanno ampiamente trattato lo scenario degli avvenimenti che fanno da cornice ad indagini come questa.

In questo senso gli studi storici, scientifici e culturali, purchè condivisi e meditati, e se necessario integrabili con specifiche consulenze, entrano a far parte del **“patrimonio di conoscenza” richiesto al Giudice** e quindi dell'ermeneutica del processo e i dati che essi forniscono in merito a strutture e avvenimenti anche lontani sono legittimamente utilizzabili nella motivazione delle decisioni da adottare.

In altre parole non vi è bisogno di un rapporto di Polizia in atti per utilizzare, se rilevante nel processo, la nozione dell'operatività in anni passati, e ancora oggi, in Algeria di gruppi terroristici che hanno cercato di sovvertire l'ordinamento del Paese e compiuto innumerevoli stragi di civili.

³² Cfr. ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli in data 8.1.2004 e ordinanza del Tribunale del Riesame presso il medesimo Tribunale in data 26.4.2004 nel procedimento a carico di Gasry Yacine ed altri.

³³ Cfr. Cass. Sez.II, 9.2.2005 nel procedimento a carico di Gasry Yacine ed altri. Nello stesso senso e con ancora maggiore ampiezza si veda anche Cass, Sez.II, 25.5.2006, nel procedimento a carico di Bourhama ed altri in cui si qualifica come “notoria” l'attività terroristica del G.S.P.C. algerino diretta non solo in campo interno ma anche in campo internazionale.

Passando al concreto, può essere quindi utilizzato come **dato di comune conoscenza**, in questo come in altri provvedimenti³⁴, **il fatto che in Algeria, a partire dal 1992, si sia sviluppata un'intensa attività terroristica** guidata da gruppi di ispirazione **salafita** nati come scissione e derivazioni del F.I.S. sciolti in quell'anno dal Governo e che tale attività sia stata animata in particolare da **"reduci" afgani** e cioè da militanti che erano rientrati in Algeria alla fine degli anni ottanta una volta conclusa la lotta contro le forze sovietiche presenti nel Paese.

Tale situazione che funge da presupposto a parte dei reati contestati è un fatto desumibile da una vasta letteratura storica e scientifica dal classico saggio di Jason Burke sul ruolo di Al Qaeda quale ispiratrice della radicalizzazione e della scissione dal G.S.P.C. dall'originario gruppo armato G.I.A. sino alla documentazione ufficiale proveniente dall'Ambasciata italiana in Algeria tra cui le memorie dell'Ambasciatore Franco De Courten che ha retto tale incarico proprio nel periodo più sanguinoso tra il 1996 e il 1998³⁵.

La **campagna terroristica** dei gruppi fondamentalisti, contrassegnata da un gran numero di stragi civili in villaggi isolati, non ha provocato forse 100.000 morti come riportato frequentemente da articoli e commenti degli organi di informazione ma certamente **molte migliaia** se le fonti ufficiali del Governo algerino attestano 6.524 vittime del terrorismo nel 1995, 4.475 nel 1996 e 7.244 nel 1997.

Tali eccidi sono diminuiti di numero e di intensità dal momento in cui nel 1999 il Presidente algerino Abdelaziz Bouteflika ha offerto ai gruppi terroristi un'amnistia politica in cambio dell'abbandono delle armi ma le azioni terroristiche, pur attenuatesi, non si sono spente e numerose cellule del G.S.P.C. sono a tutt'oggi ancora attive come testimoniano anche gli attentati con decine di vittime avvenuti a metà aprile 2007 ad Algeri³⁶.

L'esattezza di questa ricostruzione è indirettamente confermata da una **notizia diffusa, come si è accennato, all'inizio del gennaio 2007** da alcune agenzie di informazione internazionali.

In quei giorni in una serie di **scontri a fuoco verificatisi tra le forze di sicurezza tunisine e un folto gruppo terrorista** che aveva le sue basi in una zona montuosa non lontana da Tunisi sarebbero stati **uccisi una dozzina di terroristi** e una ventina di altri arrestati e tra i **caduti vi sarebbero proprio Abou Hachem e cioè Sassi Lassaad**, capo del gruppo, e **Riabi Zouheir** nonchè altri militanti provenienti dall'Italia che in passato avevano risieduto a Varese, Roma e Napoli.

In un altro scontro, verificatosi invece in Algeria, **avrebbe trovato in precedenza la morte Riabi Zied**.

³⁴ Si veda, per conclusioni sostanzialmente analoghe, anche la motivazione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa da altro G.I.P. presso questo Tribunale in data 11.8.2006 nell'ambito del proc. n.4250/02 nei confronti di Bouras Rabah e altri 5 cittadini algerini accusati del reato di cui all'art. 270bis c.p. per aver finanziato dall'Italia ancora in tempi recenti i "fratelli" algerini.

Dello stesso gruppo farebbe parte anche Lounici Djamel, ex imam di una moschea di Algeri ed attivo a Milano il quale sarebbe stato in passato in contatto anche con Es Sayed Abdelkader.

³⁵ Si veda il resoconto dell'Ambasciatore De Courten "*Diario d'Algeria*" [1996-1998], Rubbettino, 2003.

³⁶ Tali attentati sono stati rivendicati dalla sigla "Organizzazione di Al Qaeda del Maghreb Islamico" sorta dalla collaborazione tra gruppi algerini e marocchini, sigla che confermerebbe che l'azione terroristica in tali Paesi continua ad avere una vocazione trans-nazionale e rientrerebbe nell'orbita di Al Qaeda.

Il gruppo diretto da Abou Hachem avrebbe avuto come obiettivo quello di aprire un più ampio fronte di lotta della jihad in Tunisia e stava progettando attentati o azioni suicide contro ambasciate occidentali, hotel e altri siti turistici.

La morte dei fratelli Riabi, indagati nel presente filone delle indagini, non ha avuto sinora conferma ufficiale e le notizie diffuse dalle agenzie internazionali, pur accreditate, non impediscono quindi l'emissione del provvedimento di custodia cautelare.

La morte alla testa di un gruppo di terroristi di **Sassi Lassaad e dei fratelli Riabi** tuttavia, se fosse confermata, costituirebbe un importante riscontro, proiettato nel futuro rispetto alla sua personale esperienza, alle dichiarazioni di Tlili Lazhar poichè egli, strettamente legato anche sul piano personale soprattutto ai fratelli Riabi, ha parlato diffusamente dell'impegno fanatico dei tre nella jihad, della loro permanenza in Afghanistan e della loro convinzione di dover continuare la lotta anche in altri Paesi quali appunto l'Algeria e la Tunisia.

Affrontando brevemente e a semplice fine di chiarimento interpretativo un altro problema in diritto non deve suscitare alcun equivoco il fatto che la maggior parte delle condotte descritte nel capo di imputazione relativo al reato associativo di cui al presente procedimento, sviluppatosi tra il 1997 e il 2001, siano avvenute all'estero o in danno di obiettivi posti all'estero, in specifico in Afghanistan e in Algeria, e ciò nonostante rientrino a far parte delle condotte punibili nel contesto del reato associativo e aggravate dalla finalità di terrorismo anche se maturate prima dell'entrata in vigore della legge 15.12.2001 n. 438 che ha esteso l'applicabilità della finalità di terrorismo a condotte ed obiettivi transnazionali.

Infatti, anche a prescindere dalla circostanza che i reati strumentali e preparatori quali lo spaccio di banconote, il furto di autovetture e l'acquisizione di documenti falsi tra cui quelli usati da Tlili e dai fratelli Riabi sono avvenuti in Italia, trasformata quindi in una determinante base logistica per le finalità dell'associazione, bisogna porre attenzione al fatto che l'imputazione associativa presentata dal P.M. quale capo 1 dell'imputazione preliminare è in realtà solo un segmento dell'imputazione associativa più vasta che abbraccia quali concorrenti nella medesima struttura criminale con finalità di terrorismo non solo gli indagati di cui al presente provvedimento ma i soggetti imputati nell'indagine "Haidora" e la maggior parte degli imputati delle indagini precedenti, di cui la presente è la prosecuzione e il completamento, quali in particolare Essid Sami Ben Khemais ed Es Sayed Abdelkader.

Nel capo di imputazione approntato dal Pubblico Ministero per l'esame della richiesta sono infatti, per ragioni di snellezza, indicate le specifiche condotte solo delle persone per cui la richiesta stessa di custodia cautelare è presentata ma nella parte introduttiva dello stesso è chiaramente indicato che esse sono da considerarsi concorrenti con le persone già giudicate in quanto partecipino della medesima associazione, i cui capi di imputazioni integrali sono acquisiti agli atti. Che tale associazione avesse obiettivi sia interni sia all'estero, oltre a svolgere buona parte della sua attività in Italia, lo evidenziano le dichiarazioni di Jelassi Riadh in merito ai numerosi obiettivi interni da colpire studiati dai componenti del gruppo e già oggetto di piani e di sopralluoghi nonchè l'intero complesso degli elementi di prova raccolti anche nelle fasi più iniziali delle indagini riguardanti appunto Essid Sami, Es Sayed, Remadna Abdelhalim, Chekkouri Yassine e fra l'altro lo dimostra l'insieme delle attività che maturavano all'interno della Moschea di via Jenner.

Del resto l'addestramento in Afghanistan ed anche in Algeria comportava, con l'indottrinamento che lo accompagnava e l'acquisizione delle capacità tecniche necessarie, la disponibilità a **colpire gli "infedeli" e gli "apostati" in ogni luogo fosse possibile** e nel momento strategicamente utile considerando che **l'instaurazione dell'Emirato in Afghanistan non era**

certo un obiettivo finale ma solo una tappa in direzione dell'affermazione globale della legge della Jihad e della sottomissione dei nemici a tale credo destinato a prevalere nel mondo³⁷.

Ne discende l'assoluta correttezza, sul piano tecnico-giuridico, della contestazione, anche in relazione alle condotte sviluppatasi tra il 1997 e il 2001 e in parte all'estero, dell'aggravante di cui all'art. 1 legge 15/1980.

³⁷ Infatti, come ha spiegato anche Tlili Lazhar (cfr. int.16.10.2006 f. 4) finalità sotto il profilo ideologico-religioso del gruppo cui egli aveva aderito era uccidere il maggior numero possibile di "infedeli" e quindi **l'azione in Afghanistan era solo un'occasione, non la finalità ultima del progetto ma in un certo senso solo il suo inizio.**

LA CONFIGURABILITA' IN CAPO AGLI IMPUTATI DELL'AGGRAVANTE DELL' AVER AGITO PER FINALITA' DI TERRORISMO.

Ma ancora qualche riflessione di ordine più generale e concettuale merita l'aggravante di cui all'art. 1 Legge 6 febbraio 1980 n. 15 e cioè l'aver agito per finalità di terrorismo prospettata dal Pubblico Ministero sia in relazione al reato associativo sia in relazione ai c.d. reati-mezzo.

La prospettazione del Pubblico Ministero è del tutto corretta in quanto il gruppo di persone all'interno del quale Jelassi Riadh e Tlili Lazhar operavano non era un'associazione dedita a reati solo per mero fine di lucro personale bensì una cellula ispirata all'ideologia e alla finalità di Al Qaeda assorbite tramite gli insegnamenti ricevuti nelle Moschee e la predicazione tramite la parola, i documenti e le videocassette e di conseguenza disponibile come tale e potenzialmente idoneo a colpire obiettivi in Italia, in Europa o in altri Paesi del mondo qualora se ne fosse ravvisata l'opportunità tattico-strategica e l'azione fosse stata possibile e produttiva per gli obiettivi politico-religiosi prefissati dal verbo della jihad.

Non è un caso del resto che Jelassi Riadh abbia più volte dichiarato che egli era ormai pronto a morire come un martire e cioè **“trascinando con sé i propri nemici”** e che nel momento in cui era stato arrestato, nel giugno 2001, era ormai solo in attesa che arrivasse l'ordine di agire con l'indicazione dell'obiettivo da colpire che poteva trovarsi tanto in Italia quanto in altri Paesi³⁸.

Egli ha anche aggiunto che anche gli altri componenti del gruppo, tra cui in particolare Cherif Said, erano pronti a morire purché il martirio comportasse la morte di un gran numero di “infedeli”.

D'altronde i progetti di attentato pur rimasti in fase embrionale in danno della Stazione Centrale di Milano, della Questura di Milano, del Comando dei Carabinieri di via Moscovia e di una base americana testimoniano che il gruppo di cui Jelassi faceva parte non era certo un insieme di comuni delinquenti ma una realtà che coltivava progetti ben al di là dei guadagni e dei vantaggi dei singoli associati.

Anche i reati di carattere prettamente “comune” commessi sino al momento dell'arresto di quasi tutti i componenti della cellula non erano, come confermato da Tlili Lazhar, improntati al mero o solo al mero guadagno personale in quanto **la maggior parte del denaro ricavato con il commercio in modo massiccio di banconote false e con lo spaccio di sostanze stupefacenti era devoluto o per l'acquisto di materiale militare da inviare in Algeria o, anche tramite i canali della Moschea di via Jenner per aiutare e finanziare comunque i combattenti che operavano in Paesi più lontani.**

Proprio l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti comune a Jelassi, Tlili e agli altri indagati citati nei loro interrogatori consente di rimarcare nettamente la differenza tra l'attività dei componenti di tale gruppo e l'attività dei comuni associati per delinquere.

Infatti secondo le leggi islamiche consumare o commerciare sostanze stupefacenti costituisce un “peccato” (*haram*) e non a caso sia Jelassi sia Tlili sia i fratelli Riabi si erano posti tale problema

³⁸ Si veda ad esempio quanto contenuto nell'interrogatorio di Jelassi in data 30 ottobre 2003, ff 4-5.

cessando, dopo essersi avvicinati alla Moschea, innanzitutto di assumere sostanze stupefacenti oltre a cessare di assumere anche alcool e sigarette.

Ma lo spaccio di sostanze stupefacenti ed altri reati avrebbero potuto continuare ed in effetti erano continuati in quanto, secondo l'insegnamento di Abou Imad, anche se il denaro che gli aderenti portavano al gruppo aveva provenienza illecita, essendo ad esempio frutto di attività di spaccio, **qualora tale denaro fosse stato versato da ciascuno ai propri referenti per soddisfare i bisogni del gruppo o inviarlo in Afghanistan o in altri Paesi, esso era comunque benvenuto**³⁹.

In sostanza l'attività criminale o meglio peccaminosa cessava di essere ritenuta tale se i suoi frutti danneggiavano solo un Paese occidentale.

In proposito è di particolare interesse l'intercettazione telefonica dell'utenza 3383493950, intestata e solitamente in uso a Housni Djamal, utilizzata talvolta anche da **Cherif Said** in particolare il giorno 21 aprile 2002⁴⁰ in occasione di una conversazione con un soggetto dall'accento libico noto come Saad già indicato nelle dichiarazioni di Tlili Lazhar come ex frequentatore del campo di addestramento di Khalden in Afghanistan.

Il passo di interesse è il seguente:

U: DJALLAL (Cherif Said)

I: SAAD (il libico)

(facendo riferimento ad un soggetto terzo)

U: dove trova i soldi?

I: lavora nell'ambiente della droga!

U: ... ride...

I: dal punto di vista religioso è una buona cosa se i soldi di quello (droga n.d.r.) vanno ai fratelli?

U: sì, certo... però uno non deve vivere con questi soldi... cioè mangiarci!

I: sì, per viveve con .ò.. (si riferisce ai soldi ricavati dalla droga n.d.r.)

U: solo per il TIC TAC (attività terroristica n.d.r.)

I: sì, hai ragione!

U: TIC TAC dei missili... TIC TAC nel campo... hai capito?... ride...

I: ... ride... sentì ci sono delle BELLE NOTIZIE?

U: ah... sì...

I: sì, mi sono informato presso di loro e mi hanno confermato che ci sono buone notizie!

Risulta evidente da tale conversazione che vede come uno degli interlocutori Cherif Said, oggetto di richiesta di misura cautelare per il reato associativo in questo procedimento, che per i componenti del gruppo maneggiare o commercializzare le sostanze stupefacenti e trarre guadagno da tali traffici non costituisce atto di peccato (haram) ma è lecito e giustificato se ciò

³⁹ Cfr. interrogatori di Jelassi Riadh del 13.9.2004, foglio 3, e di Tlili Lazhar in data 16.10.2006, foglio 5, con riferimento allo spaccio di banconote false.

⁴⁰ La trascrizione della conversazione è contenuta nell'annotazione della Sezione Anticrimine Carabinieri di Milano in data 29.7.2004 (pagg.107-109) in cui sono esposte le risultanze più recenti dell'indagine denominata "Bazar".

consente di danneggiare il mondo occidentale e di finanziare i “fratelli” che operano in direzione della Jihad.

E’ quindi indubbio che la finalità di terrorismo sia del tutto ravvisabile nelle condotte oggetto di contestazione sia con riferimento al reato associativo sia con riferimento ai reati strumentali posti in essere dagli associati al fine di garantire la vita e lo sviluppo dell’organizzazione.

Del resto che gli **scopi dei nuclei politico-religiosi** che si sono diffusi in Europa in questi anni (aiutati dalla sfruttamento di strumenti come Internet che riducono la necessità di frequenti contatti personali) **integrino la “finalità di terrorismo” sono gli stessi documenti testuali e visivi** circolanti negli ambienti di alcune Moschee, tra cui quella di via Quaranta, e sequestrati in numerose occasioni, a rivelarlo pressochè senza bisogno di interpretazioni.

Il verbo comune è quello della jihad⁴¹, proprio di tutte le componenti “nazionali” del fondamentalismo con una spiccata presenza in esse in qualità di indottrinatori e ispiratori dei più colti elementi egiziani, termine la Jihad di cui poco rilevano tutte le definizioni astrattamente possibili ma piuttosto rileva come concretamente si propone nei codici di comunicazione dei militanti.

In proposito al di là delle sottili distinzioni dottrinarie o semantiche è primario comprendere quale significato fosse **concretamente** dato al **termine jihad** nei momenti di indottrinamento propri delle organizzazioni che compaiono nell’indagine.

La parola, sia essa diffusa con le prediche o le videocassette, è infatti lo strumento di reclutamento in cui ciò che conta non è l’esistenza altrove di un suo eventuale significato “elevato” ma ciò che l’indottrinatore sa che il suo interlocutore, in base anche al suo livello culturale, recepirà e metterà in pratica⁴²

Ed allora sono tanto semplici illuminanti le risposte fornite dal giovane curdo **Raza Sirwa Abdul** il 13.10.2003 in occasione della rogatoria svolta dalle autorità norvegesi⁴³.

⁴¹ Il termine Jihad ha una pluralità di significati tra cui quello di “**sforzo**” **compiuto “sulla via di Dio”** dal singolo credente o da una collettività indirizzato verso il benessere della comunità islamica. Tuttavia lo stesso termine, indirizzato invece all’esterno della comunità, ha il significato di **azione militare religiosamente giustificata** al fine di creare un ambiente universale islamico ed è questo il senso, di “Guerra santa”, che emerge dai documenti sequestrati e dalle testimonianze e al quale ci si riferisce nel presente provvedimento.

⁴² Non si dimentichi che, a differenza del contesto culturale del terrorismo interno, l’indottrinamento e la spinta ad agire sono nel terrorismo internazionale spesso dirette a **soggetti di modesta istruzione** e quindi **facilmente suggestionabili mediante rozze ricostruzioni degli eventi mondiali e la promessa di un posto in Paradiso.**

⁴³ La testimonianza del giovane curdo-irakeno Raza Sirwa Abdul, insieme a quella di altri ex-militanti di Ansar al Islam come lui detenuti nel Kurdistan irakeno è acquisita agli atti di un altro filone di questa indagine riguardante in particolare Elayashi Radi, chiamato Mera’i, e altri soggetti sempre legati alle cellule milanesi e lombarde che tra il 2001 e il 2002, mentre si stava avvicinando l’intervento anglo-americano in Iraq, avevano inviato molti militanti nel Nord-Est di tale Paese nelle zone controllate da Ansar al Islam per appoggiare la causa della jihad.

Richiesto di spiegare il senso nel quale il Mullah Krekar aveva illustrato ai nuovi adepti il termine Jihad il giovane, poi incaricato dell'attentato contro la folla di civili che commemorava la strage di Halabja del 1988⁴⁴, ha risposto che essa era spiegata come una "battaglia per tutti i musulmani contro tutti i non musulmani" comportante "uccidere persone" e che "dopo aver salvato l'Iraq dai non musulmani avremmo dovuto andare nel resto del mondo per salvarlo dai non musulmani. Volevano salvare il resto del mondo facendo uso della jihad, un (luogo) dopo l'altro"⁴⁵.

E' certamente questo ciò che veniva insegnato ed il significato concreto della parola Jihad, significato che tra l'altro **individua come mera occasione, per quanto importante, e non come fine ultimo di un programma di lotta che è assai più vasto, guerre come quella avvenuta in Afghanistan e come quella in quel momento in corso in Iraq**⁴⁶.

Non certo una "guerra difensiva" quindi o uno strumento di difesa dei propri valori e delle proprie tradizioni⁴⁷ ma una strada di offesa in risposta alle frustrazioni della modernità, vissuta come una lunga sconfitta storica perdurante dall'epoca medioevale, con l'obiettivo di riportare la legge islamica "pura" e il Califfato agli stessi confini della sua massima espansione storica compresi, come si legge anche in alcuni documenti, parte delle terre spagnole e dei Balcani.

Per ottenere ciò le popolazioni, senza distinguere tra civili e militari, i pubblici poteri e le basi ideologiche, politiche ed anche morali e culturali⁴⁸ del campo avversario vanno colpite

⁴⁴ Quando le truppe di Saddam Hussein uccisero col gas migliaia di curdi.

Sul luogo della commemorazione vi sarebbero stati, secondo il racconto dello stesso testimone, più di 2000 persone tra uomini, donne e bambini.

L'attentato, cui il giovane Raza era stato convinto dalle prediche del Mullah Krekar e degli altri capi di Ansar al Islam, fallì perchè il giovane poco prima di arrivare ad Halabja fu fermato ad un posto di blocco e la bomba che portava venne scoperta.

⁴⁵ Cfr. deposizione di Raza Sirwa Abdul, cit., pp. 9-10 della traduzione.

⁴⁶ Obiettivo tra l'altro di azioni come quelle cui era stato spinto Raza Sirwa erano i propri concittadini curdi e non le "forze d'occupazione".

⁴⁷ E' necessaria in proposito un'altra osservazione metodologica.

Ovviamente nella visione del mondo delle persone in varie fasi indagate nel presente procedimento la Jihad può anche essere intesa non come una guerra offensiva ma come una guerra difensiva e cioè difesa di una cultura, di una religione e di uno stile di vita messi in crisi da **un processo storico vissuto come ingiustizia e cioè il venir meno, attribuito alle "colpe" dell'Occidente, dell'età dell'oro di 1000 anni or sono** quando le terre dell'Islam erano quasi la prima potenza del mondo.

Ma questo è il **punto di vista degli "interlocutori"** di queste vicende processuali mentre ciò che conta per applicare la norma è il punto di vista dell'ordinamento giuridico e non solo giuridico da cui la norma è prodotta e appartiene che non legittima una visione di questo genere e postula invece, tramite il recepimento del sistema generale dell'ONU, la dignità e l'uguaglianza "attuale" dei sistemi socio-politici e degli Stati che ne fanno parte non legittimando appunto messianesimi storico-religiosi rivolti al passato.

D'altronde anche per le Brigate Rosse le loro azioni criminose erano un'azione "difensiva" dai guasti del sistema capitalistico e dello Stato delle Multinazionali.

La distinzione schematicamente accennata, che si basa sui valori profondi di produzione delle norme, è comunque essenzialmente **diversa dal richiamo ad un incerto e mutevole "comune modo di sentire di una collettività"** o "della comunità politica" evocato in altri provvedimenti cautelari che riguardano la medesima materia.

e tale campo è estesissimo comprendendo il mondo occidentale nel suo complesso, il mondo ebraico e i regimi corrotti ed infedeli insediatisi pressoché in tutti i Paesi arabi sino a giungere al singolo apostata o “falso musulmano”, curdi compresi.

Fini, obiettivi potenziali e mezzi che emergono dagli atti si integrano quindi in una realtà che configura non un insieme di opinioni pur volte ad una palingenesi radicale ma comunque lecite⁴⁹ ma una associazione terroristica non poi molto diversa da quelle che si sono mosse sotto altre bandiere se non per il sostrato religioso dell’ideologia e l’imprevedibilità e l’assoluta estensione dei possibili obiettivi.

Si è fatto cenno al fatto che i documenti, non diversamente dai documenti delle classiche organizzazioni terroristiche interne, in realtà parlano da soli e contengono il nocciolo del dolo che si deve dimostrare.

Tra il materiale sequestrato a Milano e in Lombardia negli ultimi anni, circolante all’interno dell’intero ambiente degli indagati, si può ricordare a titolo di esempio⁵⁰ il testo della videocassetta⁵¹ in cui è registrata una predica di **Talaat Fouad Qassem chiamato Abu Talal**, le cui prediche sono state più volte sentite anche da Tlili Lazhar in Afghanistan e che era il portavoce dell’organizzazione Jamaa Al Islamiya, oggetto di un rapimento all’estero conclusosi in Egitto, già stato ricordato nel presente provvedimento.

Nella sua “conferenza” Abu Talal⁵² afferma che essere un terrorista nei confronti dei cristiani e di tutti gli infedeli (“kafir”) è un obbligo islamico ed un ordine divino che bisogna eseguire e che deve applicarsi anche ai governanti islamici che collaborano con i cristiani.

⁴⁸ Addirittura le espressioni culturali se si pensa al recente omicidio in Olanda, legato comunque a forme di indottrinamento, del regista Theo Van Gogh, con il rito dello sgozzamento praticato per primo dai terroristi algerini.

⁴⁹ In questo senso la Cassazione, sez. VI, sentenza in data 13.10.2004 in causa Laagoub ove giustamente si sottolinea che non rilevano ai fini della contestazione del reato di cui all’art. 270 bis c.p. “ le posizioni meramente ideologiche, non accompagnate da propositi concreti ed attuali di violenza, posto che tali posizioni ricevono tutela proprio dall’ordinamento democratico e pluralista che intendono contrastare”.

⁵⁰ Molto materiale documentale è stato analizzato nell’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Brescia in data 31.1.2005 applicativa della misura della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 270 bis c.p. nei confronti di Hamraoui Kamel Ben Mouldi e Drissi Noureddine coindagati di Trabelsi Mourad e anche di El Ayashi Radi e Nasr Osama Mostafà Hassan nelle indagini preliminari milanesi sino alla sentenza di incompetenza territoriale emessa nella fase dell’udienza preliminare.

⁵¹ La videocassetta è stata fra l’altro sequestrata anche nella Moschea di Cremona.

⁵² Si noti che Jelassi Riadh nell’interrogatorio reso in data 18 settembre 2003 ha ricordato che Abu Talal era stato presente a Milano ospite della moschea di viale Jenner e aveva tenuto una sorta di predica (“Qotba”), insieme ad Abou Imad, dai toni molto violenti che era stata registrata insieme alle domande degli astanti e trasformata in videocassetta.
La D.I.G.O.S. di Milano ha accertato (cfr. annotazione in data 26 marzo 2004, pp. 56 58) che effettivamente Abu Talal aveva partecipato anche ad un “campeggio” di approfondimento religioso tenuto nei pressi di Modena nel 1994 ed organizzato dai responsabili della moschea di viale Jenner.

Prosegue affermando a gran voce che il cristianesimo è una religione da distruggere tramite la Jihad incitando, poi così i presenti “ prendete le armi e i mezzi e terrorizzateli. Bisogna far regnare la Legge della forza, della morte e del terrore ”.

Ovviamente ai fini della configurazione della finalità di terrorismo non rilevano le opinioni di Abu Talal e di altri “predicatori” in sè per quanto aberranti, ma il fatto che tali esortazioni non sono fini a se stesse ma sono **parte integrante delle tecniche di aggregazione e di reclutamento** dell’organizzazione sottostante, sicuramente efficaci e tali da ottenere in molti casi la disponibilità all’azione in quanto, come è ricordato in molti passi del racconto di Jelassi e Tlili, interno a quell’ambiente, **si rivolgono spesso a soggetti molto giovani e culturalmente impreparati e che già vivono in condizioni personali di isolamento e difficoltà**⁵³.

Infine per quanto non possa che sembrare improponibile **un eventuale tentativo di descrivere come dei “combattenti” o “resistenti”** a qualsiasi titolo coloro che si recavano in Afghanistan per sostenere il giogo imposto dai talebani sul paese e per diffondere in altre parti del globo il loro credo o si recavano in Algeria per abbattere il governo “apostata” facendo strage di intere comunità di civili, merita di essere qui ricordata la recente sentenza della **Suprema Corte che in data 11.11.2006**⁵⁴.

Tale sentenza nell’annullare con rinvio una sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano di parziale assoluzione di tre imputati (facenti parte di un precedente filone della presente indagine) ha posto in motivazione **alcuni punti fermi nell’interpretazione della finalità di terrorismo** non solo con riferimento al nuovo art. 270-bis c.p. ma anche con implicito riferimento all’aggravante di cui all’art. 1 Legge 15/1980 contestata in questa indagine.

La Suprema Corte infatti, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, ha chiarito che anche in tempo di conflitto armato interno, quale poteva essere ad esempio quello in corso in Algeria sino alla fine degli anni novanta e oltre, costituisce **atto terroristico anche quello in ipotesi diretto contro obiettivi militari quando le concrete situazioni di fatto facciano però apparire certe e inevitabili gravi conseguenze in danno della popolazione civile contribuendo così a diffondere nella collettività paura e panico.**

Ad esempio anche **un attentato dinamitardo eseguito contro un automezzo militare che si trovi in un mercato affollato o comunque in mezzo a civili** non può, per i pregiudizi che ne derivano in danno di questi ultimi, che **essere considerato espressione di quella specifica finalità terroristica che le norme intendono colpire.**

Ne discende, sempre facendo riferimento alla situazione algerina, che, qualsiasi giudizio si abbia sullo scioglimento del F.I.S. nel 1992 da parte del Governo di tale Paese e sull’annullamento delle elezioni che erano state indette, la campagna condotta dai gruppi di ispirazione salafita che ha coinvolto sistematicamente a fianco degli obiettivi militari la popolazione civile oggetto di

⁵³ Infatti sin dai suoi primi interrogatori Jelassi Riadh ha spiegato che sino al momento in cui era stato portato da altri alla Moschea per ascoltare sermoni fanatici e assistere alla proiezione di videocassette aveva costumi di vita occidentali, era molto tiepido verso la religione e si arrangiava commettendo piccoli reati (cfr. int.16.9.2003, ff. 7-10)

⁵⁴ Cfr. Cass. Sez.I Penale, sentenza n.1072 in data 11.10.2006 nel procedimento a carico di DAKI Mohamed ed altri.

massacri e di violenze, non può che essere considerata terroristica e pertanto ricade, insieme al suo supporto logistico dall'Italia, nell'ambito di operatività della specifica aggravante contestata.

LE ESIGENZE CAUTELARI.

Quanto alle esigenze cautelari, sussistono tutte quelle di cui all'art.274 c.p.p. e in particolare:

- **quelle di cui alla lett.a)**, essendo ancora svolgimento le indagini finalizzate ad individuare, anche in collegamento con le Autorità di Polizia e Giudiziarie di altri Paesi europei gli altri militanti della struttura non ancora identificati o identificati solo con nome in codice ed essendo assolutamente necessario impedire per quanto possibile interferenze, pressioni e scambi di informazione tra coloro che invece sono stati individuati e sono reperibili o lo potranno essere da parte delle Autorità del nostro Paese;

- **quelle di cui alla lett.b)**, essendo evidente il pericolo di fuga trattandosi di cittadini stranieri che sono o che erano presenti prevalentemente se non esclusivamente nel nostro Paese in relazione alla partecipazione ai gruppi di stampo fondamentalista individuati dalle indagini. D'altronde il carattere transnazionale delle cellule oggetto dell'indagine comporta che tutti gli aderenti siano soliti spostarsi e abbiano solidi punti di riferimento, evidenziati dalle intercettazioni sia in altri Paesi europei sia nei Paesi di origine sia nei Paesi dell'area medio-orientale. Tali circostanze, unitamente alla notevole disponibilità di documenti falsi di ogni genere acquisibili facilmente tramite numerosi canali rende certo il rischio di allontanamento, allontanamento per alcuni indagati già concretizzatosi con il trasferimento all'estero in zone di conflitto.

- **quelle di cui alla lett.c)**, in quanto l'insieme delle indagini svolte, già concluse nei tronconi precedenti con condanne in buona parte definitive emesse dal GUP presso il Tribunale di Milano e da varie Sezioni del medesimo Tribunale evidenzia una elevata pericolosità delle cellule individuate che costituiscono un ramo di una più vasta realtà, con cellule operanti in sintonia in vari Paesi europei, caratterizzata dall'individuazione di un numero assai vasto di obiettivi appartenenti a quelli che sono ritenuti i nemici sul piano internazionale dei movimenti islamici radicali.

Tale realtà è già da molti anni operativa nell'inviare militanti preparati o da prepararsi militarmente, sicuramente molte decine negli ultimi anni, nei luoghi di conflitto e in particolare prima in Bosnia, poi in Afghanistan e in Algeria e poi ancora in concomitanza con la guerra in Iraq in particolare nel nord-est di tale Paese ove operano le strutture di Al Ansar e i movimenti islamici ad essa collegati. Tende inoltre, nonostante gli arresti che hanno rese inattive singole cellule, costantemente a rinnovarsi e a riformarsi.

Inoltre la catena di attentati avvenuti negli ultimi anni in Nord-Africa, in Medio-Oriente in Iraq ed anche in Europa e la molteplicità degli obiettivi anche civili che possono essere colpiti conferma l'elevatissima pericolosità delle strutture cui gli attuali indagati fanno presumibilmente tuttora con vari ruoli riferimento e conferma la permanente attivazione di tutte le cellule disponibili per aumentare la situazione di tensione internazionale e raggiungere gli obiettivi politico-religiosi prefissati.

Infine l'art 292 c.p.p .primo comma lettera c) richiede l'esposizione degli elementi per cui le esigenze cautelari assumono rilevanza anche tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti.

In proposito deve osservarsi che, benchè i reati contestati con la presente ordinanza siano piuttosto lontani nel tempo, il quadro probatorio è stato completato solo di recente e le esigenze di natura cautelare permangono con intensità nei confronti di tutti gli indagati in considerazione del fatto che essi non risultano in alcun modo aver reciso i legami con l'ambiente e le cellule di

cui hanno fatto parte, non hanno dato, anche nel corso dei processi cui sono già stati sottoposti alcun segno di resipiscenza e le strutture in cui essi potrebbero ricominciare ad operare, se scarcerati o comunque lasciati in libertà anche nei Paesi in cui attualmente potrebbero trovarsi, sono certamente ancora pienamente attive in Italia, in Europa e in altre parti del mondo.

Quindi in relazione ai criteri per la scelta della misura cautelare da applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere appare proporzionata all'entità dei fatti ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, tenuto conto della reiterazione degli stessi e del contesto in cui sono avvenuti e deve rilevarsi altresì che ogni misura diversa dalla custodia in carcere appare inadeguata a garantire le esigenze sopra delineate.

P. Q. M.

Visti gli artt.272 e ss. e 291 e ss. c.p.p.

ORDINA

che **CHERIF Said Ben Abdelhakim, ESSID SAMI Ben Khemais, FEZZANI Moez Ben Abdelkader , IGNAOUA Habib, NASRI Riadh, RIABI Zied Ben Abdallah, RIABI Zouheir Ben Abdallah, RIHANI Lotfi e ZAIED Bechir** siano catturati e rimangono in stato di custodia cautelare in carcere con riguardo ai fatti criminosi sopra specificati.

FA PRESENTE

che la presente ordinanza di custodia cautelare, in relazione alla posizione di **Essid Sami Ben Khemais**, sostituisce ed integra l'ordinanza di custodia cautelare emessa in data **31 maggio 2007**.

DISPONE

che i medesimi siano condotti immediatamente in un Istituto di custodia con le modalità previste dall'art.285, comma II, c.p.p. per rimanere a disposizione di questo Ufficio.

DISPONE

che il presente provvedimento sia immediatamente trasmesso, in triplice copia autentica o in triplice originale, all'Ufficio del Pubblico Ministero richiedente che ne curerà l'esecuzione.

Visto l'art.15 D.L/vo 286/1998

dispone

che delle presente ordinanza sia data comunicazione all'Ufficio Immigrazione presso la Questura di Milano e all'Autorità Consolare della Tunisia per quanto di rispettiva competenza.

MANDA

alla Cancelleria per quant'altro di competenza.

Milano, 4 giugno 2007

Il Giudice
Guido Salvini